SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 luglio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 24 luglio 2014.

Rideterminazione, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, dei rimborsi elettorali già attribuiti ai partiti politici con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 36 e n. 37 del 25 luglio 2013 (articolo 14 del decreto-legge n. 149 del 2013). Approvazione dei piani di ripartizione dei contributi pubblici da attribuire ai partiti politici a seguito del rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 27 ottobre 2013 e del Consiglio regionale della Basilicata del 17-18 novembre 2013 (articoli 1 e 2 della legge n. 157 del 1999; articoli 1 e 2 delle legge n. 96 del 2012). Determinazione dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica per l'anno 2014 (articolo 2 delle legge n. 96 del 2012). (Decreto n. 711). (14A06004). . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 17 luglio 2014.

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m². (14A05881) *Pag.* 25

DECRETO 18 luglio 2014.

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidatarie. (14A05882) . . . *Pag.* 30
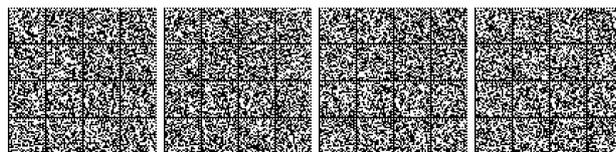
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 8 maggio 2014.

Sostituzione della tabella A allegata al decreto del 20 febbraio 2013, concernente l'attuazione dell'art.1, comma 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di Istituti di patronato. (14A05883) . . . . *Pag.* 36

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 10 luglio 2014.

Scioglimento della «Biuri 2000 Soc. Coop. a r.l.», in Acquaformosa e nomina del commissario liquidatore. (14A05886) . . . . *Pag.* 38

DECRETO 11 luglio 2014.

Scioglimento della «Agrivin Società Cooperativa», in Ginosa e nomina del commissario liquidatore. (14A05884). . . . . *Pag.* 38

DECRETO 11 luglio 2014.

Scioglimento della «La Vecchia Taverna Società Cooperativa», in Montalto Uffugo e nomina del commissario liquidatore. (14A05885). . . . . . *Pag.* 39

DECRETO 11 luglio 2014.

Scioglimento della «CO.TRA.C. Cooperativa Trasporti Calabria - Società Cooperativa», in Filogaso e nomina del commissario liquidatore. (14A05887) . . . . *Pag.* 40

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 20 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Lanacort» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 192/2014). (14A05766) . . . . . . *Pag.* 41

DETERMINA 20 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Deflazacort EG» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 195/2014). (14A05767) . . . . . . *Pag.* 42

DETERMINA 30 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Lomevel» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 217/2014). (14A05768) . . . . . . *Pag.* 43

DETERMINA 30 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Zengac» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 219/2014). (14A05769) . . . . . . *Pag.* 44

DETERMINA 30 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Folina» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 221/2014). (14A05770) . . . . *Pag.* 45

DETERMINA 30 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Zentiva» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 223/2014). (14A05771). . . . . *Pag.* 46

DETERMINA 30 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Vancomicina Hospira» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 220/2014). (14A05985). . . . . *Pag.* 47

DETERMINA 30 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Vitamina C Hospira» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina n. 218/2014). (14A05986) . . . . *Pag.* 49
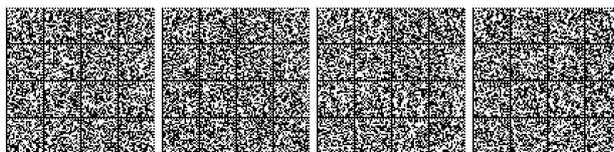
DETERMINA 1° luglio 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Minarex» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura IT/H/0220/001/R/001, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 227/2014). (14A05763) *Pag.* 50

DELIBERA 1° luglio 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide Alter» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura DK/H/1293/01/R/01, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 226/2014). (14A05764) . . . . *Pag.* 51

DETERMINA 1° luglio 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Norapril» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento (IT/H/232/02-04/R/001), con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 225/2014). (14A05765) . . . . *Pag.* 52

DETERMINA 1° luglio 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Mirtazapina DOC» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento DE/H/0987/002/R/001 con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 224/2014). (14A05822) . . . . *Pag.* 53

DETERMINA 17 luglio 2014.

Inserimento del medicinale per uso umano «tossina botulinica di tipo A» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per le seguenti indicazioni terapeutiche: spasticità, limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate; iperidrosi palmare e facciale; distonie focali e segmentarie, limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate. (Determina n. 735/2014). (14A05968) . . . . *Pag.* 54

DETERMINA 17 luglio 2014.

Aggiornamento parziale alla determina 18 maggio 2011 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 (Allegato n. 4). (Determina n. 734/2014). (14A05969) . . . . *Pag.* 60

DETERMINAZIONE 17 luglio 2014.

Esclusione del medicinale per uso umano Restasis (ciclosporina in emulsione oftalmica allo 0,05%) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 733/2014). (14A05970) . . . . *Pag.* 64

DETERMINA 17 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cialis (tadalafil)», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 746/2014). (14A05971) . . . . *Pag.* 65

DETERMINA 17 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin (amoxicillina e acido clavulanico)», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 745/2014). (14A05972) . . . . *Pag.* 66

DETERMINA 17 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc (pantoprazolo)», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 744/2014). (14A05973) . . . *Pag.* 67

DETERMINA 17 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Olanzapina Mylan Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 739/2014). (14A05974) . . . *Pag.* 68

DETERMINA 17 luglio 2014.

Rettifica della determina n. 402/2014 del 18 aprile 2014, relativa alla riclassificazione del medicinale per uso umano «Efferalgan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 757/2014). (14A05989) . . . . *Pag.* 69

DETERMINA 18 luglio 2014.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del medicinale per uso umano «Revolade». (Determina n. 776/2014). (14A05987) . . . . *Pag.* 69

Autorità garante della concorrenza e del mercato

DELIBERA 17 luglio 2014.

Rettifica alla delibera del 5 giugno 2014, n. 24953 relativa alle modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità. (Provvedimento n. 25017). (14A05870). . . . . *Pag.* 71

Regione autonoma della Sardegna

DECRETO 15 luglio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Ilbono e nomina del commissario straordinario. (14A05871) . . . . *Pag.* 71

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Comunicato di rettifica dell'estratto della determina FV n. 257/2013 del 21 ottobre 2013 relativo al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Silmar», con conseguente modifica stampati. (14A05821) . . . . *Pag.* 72

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla Società F.I.R.M.A. s.p.a, in Firenze. (14A05824) . . . . *Pag.* 72

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Fanna (14A05961) . . . . *Pag.* 72

Provincia autonoma di Trento

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Servizio Casa società cooperativa a responsabilità limitata in sigla C.S.C. soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Trento e nomina del commissario liquidatore. (14A05872). . . . . *Pag.* 72

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio provinciale per l'abitazione G. Veronesi società cooperativa in liquidazione», in Trento e nomina del commissario liquidatore. (14A05873) . . *Pag.* 73

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 24 luglio 2014.

Rideterminazione, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, dei rimborsi elettorali già attribuiti ai partiti politici con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 36 e n. 37 del 25 luglio 2013 (articolo 14 del decreto-legge n. 149 del 2013). Approvazione dei piani di ripartizione dei contributi pubblici da attribuire ai partiti politici a seguito del rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 27 ottobre 2013 e del Consiglio regionale della Basilicata del 17-18 novembre 2013 (articoli 1 e 2 della legge n. 157 del 1999; articoli 1 e 2 delle legge n. 96 del 2012). Determinazione dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica per l'anno 2014 (articolo 2 delle legge n. 96 del 2012). (Decreto n. 711).

LA PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 24 luglio 2014 ha:

rideterminato i rimborsi elettorali già attribuiti ai partiti politici con le proprie deliberazioni n. 36 e n. 37 del 25 luglio 2013;

approvato i piani di ripartizione dei contributi pubblici da attribuire ai partiti politici a seguito del rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 27 ottobre 2013 e del Consiglio regionale della Basilicata del 17-18 novembre 2013;

determinato i contributi per il cofinanziamento dell'attività politica per l'anno 2014;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli Uffici procederanno all'erogazione dei contributi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente all'ottemperanza, da parte dei partiti politici aventi diritto, alla normativa in materia di rendiconto di esercizio nonché alle disposizioni statali in materia di consuntivi delle spese elettorali.

Roma, 24 luglio 2014

La Presidente: BOLDRINI

Il Segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XVII LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 100/2014

Oggetto: Rideterminazione, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, dei rimborsi elettorali già attribuiti ai partiti politici con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 36 e n. 37 del 25 luglio 2013 (articolo 14 del decreto-legge n. 149 del 2013). Approvazione dei piani di ripartizione dei contributi pubblici da attribuire ai partiti politici a seguito del rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 27 ottobre 2013 e del Consiglio regionale della Basilicata del 17-18 novembre 2013 (articoli 1 e 2 della legge n. 157 del 1999; articoli 1 e 2 delle legge n. 96 del 2012). Determinazione dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica per l'anno 2014 (articolo 2 delle legge n. 96 del 2012).

Riunione di giovedì 24 luglio 2014

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni; visti gli articoli 5 e 6, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il quale dispone la riduzione rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante ai partiti politici a titolo di contributi pubblici per gli anni 2014, 2015 e 2016;

Vista la nota in data 8 luglio 2014, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro – Direzione VI – Ufficio V, ha comunicato alla Camera dei deputati l'ammontare dei fondi relativi ai contributi di cui all'oggetto;

Viste le lettere con le quali la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha comunicato al Presidente della Camera dei deputati il contributo attribuibile ai partiti politici per l'anno 2014 a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'art. 2 della menzionata legge n. 96 del 2012;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2013, n. 176, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 37 in pari data, recante la rideterminazione con effetto sulle rate 2013 e 2014 del piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28-29 marzo 2010;

Vista la sentenza n. 755 del 17 febbraio 2014, con la quale il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del TAR del Piemonte n. 66 del 15 gennaio 2014, ha annullato definitivamente le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte svoltesi il 28-29 marzo 2010;

Ritenuto che, a seguito dell'annullamento delle predette elezioni, fermo restando il pagamento delle quattro rate precedenti, non possa farsi luogo al pagamento dell'ultima rata di rimborso elettorale per il 2014, essendo venuto meno il presupposto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 43 del 1995, consistente nel conseguimento di almeno un consigliere eletto; ciò, per altro, in conformità a quanto già deciso dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 219 del 29 novembre 2012, in occasione dell'annullamento delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale del Molise avvenuto nel 2011, e - per quanto attiene alla non ripetibilità delle quattro rate già erogate - in conformità con il parere reso dal Consiglio di Stato in data 24 luglio 2002 con riferimento all'annullamento delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale del Molise svoltesi nel 2000, parere richiamato nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 69 del 2002;

Rilevato che, a seguito dello scioglimento anticipato del consiglio regionale della Basilicata e del conseguente svolgimento delle elezioni per il relativo rinnovo svoltesi il 18 e il 19 novembre del 2013, è interrotto il versamento dell'ultima rata di rimborso maturata dai partiti in relazione alle elezioni tenutesi il 28 e 29 marzo 2010, in forza dell'articolo 1, comma 6, della l. n. 157 del 1999, ancora in vigore in base all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 149/2013;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2013, n. 176, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 36 in pari data, recante l'approvazione dei piani di ripartizione dei contributi pubblici ai movimenti e ai partiti politici connessi al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 28 ottobre 2012, della Camera dei deputati e dei Consigli regionali del Lazio, della Lombardia e del Molise del 24-25 febbraio 2013, del Friuli-Venezia Giulia del 21-22 aprile 2013 e della Valle d'Aosta del 26 maggio 2013;

Visti i risultati delle consultazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 27 ottobre 2013 e del Consiglio regionale della Basilicata del 17-18 novembre 2013;

Viste le richieste dei contributi relative alle consultazioni elettorali sopra menzionate, effettuate ai sensi dell'art. 3 della menzionata legge n. 96 del 2012 dai partiti e movimenti politici interessati nonché gli atti costitutivi e gli statuti dagli stessi inviati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge al Presidente della Camera dei deputati;

Considerata la necessità, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, di:

a) rideterminare il piano di ripartizione della quinta e ultima rata dei menzionati rimborsi per le elezioni regionali del 2010 in applicazione del coefficiente di riduzione del 25 per cento, disposto dal citato articolo 14 del decreto-legge n. 149 del 2013 con riferimento all'anno 2014, nonché in conseguenza dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale della Basilicata e dell'annullamento delle elezioni regionali del Piemonte del 2010 sopra ricordati;

b) rideterminare i predetti piani di ripartizione dei menzionati contributi pubblici relativi alle consultazioni elettorali svoltesi nel 2012 e 2013, in applicazione dei coefficienti di riduzione del 25, del 50 e del 75 per cento disposti dal più volte menzionato articolo 14 del decreto-legge n. 149 del 2013 con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016;

c) approvare i piani di ripartizione dei contributi pubblici ai movimenti e partiti politici per il menzionato rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 27 ottobre 2013 e del Consiglio regionale della Basilicata del 17 novembre 2013;

d) approvare il piano di ripartizione del cofinanziamento all'attività politica dei movimenti e partiti politici per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 96 del 2012,

Delibera:

Art. 1.

1. I piani di ripartizione dei contributi pubblici ai movimenti e ai partiti politici per le consultazioni elettorali in oggetto sono determinati nei prospetti allegati, che fanno parte integrante della presente deliberazione.

2. Il piano di ripartizione di cui all'allegato 1 della presente deliberazione ha efficacia per l'anno 2014. I piani di cui agli allegati da 2 a 10 hanno efficacia per gli anni 2014, 2015 e 2016.

3. I piani di cui agli allegati da 11 a 20 della presente deliberazione, riferiti ai contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica, hanno efficacia per il solo anno 2014. I relativi importi sono annualmente rideterminati fino all'anno 2016 dall'Ufficio di Presidenza in base all'entità del contributo attribuibile, comunicato ai Presidenti della Camera e del Senato dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 (d'ora in avanti, la Commissione).

Art. 2.

1. Subordinatamente alla messa a disposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'occorrente provvista finanziaria annuale, è disposta l'erogazione dei contributi risultanti dai piani di cui all'articolo 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96, secondo quanto specificato in calce ai piani medesimi; ciascuna rata sarà posta a disposizione dei beneficiari entro il 31 luglio di ciascun anno.

2. All'erogazione dei rimborsi si procederà secondo le modalità indicate dai soggetti abilitati alla riscossione, sussistendone le condizioni di legge.

3. Gli Uffici sospendono il pagamento del contributo spettante a titolo di rimborso per le spese elettorali e di cofinanziamento per l'anno in corso ai partiti e movimenti politici che, in base a quanto comunicato alla Camera dalla Commissione, risultino inottemperanti all'obbligo di presentazione del rendiconto di esercizio e dei relativi allegati previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012. La sospensione è revocata in caso di regolarizzazione entro e non oltre il termine del 31 ottobre di ogni anno previsto dal comma 8 del medesimo articolo.

4. Gli Uffici sospendono il pagamento nella misura di un terzo del contributo spettante a titolo di rimborso per le spese elettorali e di cofinanziamento per l'anno in corso ai partiti e movimenti politici che, in base a quanto comunicato alla Camera dalla Commissione, risultino inottemperanti all'obbligo di pubblicazione nel sito internet del rendiconto e dei relativi allegati previsti dall'articolo 9, comma 20, della legge 6 luglio 2012, n. 96. La sospensione è revocata in caso di regolarizzazione entro e non oltre il termine del 31 ottobre di ogni anno previsto dal comma 8 del medesimo articolo.

Art. 3.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1189 del codice civile.

2. In caso di riformulazione di piani di ripartizione che comporti-no una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulla seguente. Il recupero degli interessi maturati avverrà ai sensi del secondo comma dell'articolo 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.

3. Qualora non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potrà procedere al recupero con le modalità indicate nel comma 2 del medesimo articolo.

Art. 4.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione e alla sua esecuzione sono disciplinate dall'articolo 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2001.

Art. 5.

1. Una volta intervenuta la definitività dei piani di cui all'articolo 1, sono rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze:

a) i contributi attribuiti ai partiti o movimenti politici decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96;

b) i contributi a titolo di cofinanziamento non erogati ai partiti o movimenti politici in base all'art. 2 della menzionata legge n. 96/2012;

c) le somme derivanti dalla riduzione del 5 per cento dei contributi in oggetto ai sensi dell'art. 1, co. 7, della legge 96/2012;

d) le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 9 della legge 96/2012.

Art. 6.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato **1** alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 luglio 2014

RIDETERMINAZIONE PER L'ANNO 2014, EX ART. 14 D.L. 149/2013, DEL PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010

Movimenti, partiti politici e liste	Rata 2014
ALLEANZA DI CENTRO-DEMOCRAZIA CRISTIANA	41.038,58
ALLEANZA DI POPOLO	24.998,07
ALLEANZA PER L'ITALIA	62.179,28
ALLEANZA RIFORMISTA (Movimento Repubblicani Europei - Partito Socialista Italiano - Democrazia Cristiana Marche Unione Popolare Cristiana)	12.127,69
AUTONOMIA E DIRITTI	53.695,15
CAMPANIA LIBERA	44.102,80
FEDERAZIONE DEI VERDI	7.779,58
FEDERAZIONE DELLA SINISTRA - VERDI	56.149,23
I PUGLIESI PER ROCCO PALESE	62.687,37
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	2.452.052,49
INSIEME PER IL PRESIDENTE (Movimento Autonomo Piceno – Italia Centro – Partito Repubblicano Italiano – Movimento per l'Italia)	5.873,00
INSIEME PER LA CALABRIA (PRI - UDEUR - NUOVO PSI)	39.508,68
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	592.978,14
LA DESTRA	17.792,21
LA PUGLIA PER VENDOLA	72.155,52
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO	91.885,12
LEGA NORD	820.347,09
LIBERTA' E AUTONOMIA NOI SUD	63.173,33
LISTE CIVICHE PER BIASOTTI PRESIDENTE	29.455,10
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT EMILIA-ROMAGNA	70.460,75
MPA - NUOVO PSI - PRI - ITALIANI NEL MONDO	101.397,37
NOI CON BURLANDO	17.938,71
PARTITO DEMOCRATICO	2.348.184,38
POPOLARI UDEUR	58.893,53
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA - COMUNISTI ITALIANI	139.509,84
SCOPELLITI PRESIDENTE	76.040,41
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	150.793,11
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - FEDERAZIONE DEI VERDI	21.010,16
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - PSE	61.568,64
SOCIALISTI E RIFORMISTI PER L'UMBRIA	10.378,13
UDC	542.676,06
UNIONE NORD EST	22.118,38
Totale	**8.170.947,90**

DECADUTI:
Alleanza di Popolo

HANNO RINUNCIATO AL RIMBORSO:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it Emilia Romagna

Italiani nel Mondo (9% di quanto attribuito alla lista "MPA - NUOVO PSI - PRI - ITALIANI NEL MONDO")

Campania Libera
Noi con Claudio Burlando
Autonomia e Diritti

Allegato **2** alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 luglio 2014

RIDETERMINAZIONE PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2016, EX ART. 14 D.L. 149/2013, DEL PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013

2014

Movimenti e partiti politici	Rata 2014	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rata 2014 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	€ 3.325.438,36	-	**€ 3.325.438,36**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	€ 3.307.887,72	€ 165.394,39	**€ 3.142.493,33**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 2.801.192,37	€ 140.059,62	**€ 2.661.132,75**
SCELTA CIVICA	€ 1.067.285,89	53.364,29	**€ 1.013.921,60**
LEGA NORD	€ 526.460,66	-	**€ 526.460,66**
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	€ 411.680,56	-	**€ 411.680,56**
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	€ 253.160,47	-	**€ 253.160,47**
UDC	€ 230.430,24	11.521,51	**€ 218.908,73**
CENTRO DEMOCRATICO	€ 63.242,50	3.162,13	**€ 60.080,37**
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	€ 55.483,83	2.774,19	**€ 52.709,64**
CON MONTI PER L'ITALIA	€ 38.171,95	€ 1.908,60	**€ 36.263,35**
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO	€ 23.017,78	€ 1.150,89	**€ 21.866,89**
USEI	€ 7.764,34	€ 388,22	**€ 7.376,12**
VALLÉE D'AOSTE: € 6.945,30 ripartiti come segue			
UNION VALDÔTAINE (50%)	€ 3.472,65		**€ 3.472,65**
STELLA ALPINA (50%)	€ 3.472,65		**€ 3.472,65**
FEDERATION AUTONOMISTE (0%)	-		
ITALIANI PER LA LIBERTA'	€ 3.950,95	-	**€ 3.950,95**
INSIEME PER GLI ITALIANI	€ 793,33	-	**€ 793,33**
Totali:	**€ 12.122.906,25**	**€ 379.723,84**	**€ 11.743.182,41**

2015

Movimenti e partiti politici	Rata 2015	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rata 2015 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	€ 2.216.958,91	-	**€ 2.216.958,91**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	€ 2.205.258,48	€ 110.262,92	**€ 2.094.995,56**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 1.867.461,58	€ 93.373,08	**€ 1.774.088,50**
SCELTA CIVICA	€ 711.523,93	35.576,20	**€ 675.947,73**
LEGA NORD	€ 350.973,78	-	**€ 350.973,78**
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	€ 274.453,71	-	**€ 274.453,71**
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	€ 168.773,65	-	**€ 168.773,65**
UDC	€ 153.620,16	7.681,01	**€ 145.939,15**
CENTRO DEMOCRATICO	€ 42.161,67	2.108,08	**€ 40.053,59**
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	€ 36.989,22	1.849,46	**€ 35.139,76**
CON MONTI PER L'ITALIA	€ 25.447,96	€ 1.272,40	**€ 24.175,56**
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO	€ 15.345,18	€ 767,26	**€ 14.577,92**
USEI	€ 5.176,23	€ 258,81	**€ 4.917,42**
VALLÉE D'AOSTE: € 4.630,20 ripartiti come segue			
UNION VALDÔTAINE (50%)	€ 2.315,10		**€ 2.315,10**
STELLA ALPINA (50%)	€ 2.315,10		**€ 2.315,10**
FEDERATION AUTONOMISTE (0%)	-		
ITALIANI PER LA LIBERTA'	€ 2.633,96	-	**€ 2.633,96**
INSIEME PER GLI ITALIANI	€ 528,88	-	**€ 528,88**
Totali:	**€ 8.081.937,50**	**€ 253.149,22**	**€ 7.828.788,28**

2016

Movimenti e partiti politici	Rata 2016	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rata 2016 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	€ 1.108.479,46	-	**€ 1.108.479,46**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	€ 1.102.629,24	€ 55.131,46	**€ 1.047.497,78**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 933.730,79	€ 46.686,54	**€ 887.044,25**
SCELTA CIVICA	€ 355.761,96	17.788,10	**€ 337.973,86**
LEGA NORD	€ 175.486,89	-	**€ 175.486,89**
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	€ 137.226,86	-	**€ 137.226,86**
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	€ 84.386,82	-	**€ 84.386,82**
UDC	€ 76.810,08	3.840,50	**€ 72.969,58**
CENTRO DEMOCRATICO	€ 21.080,83	1.054,04	**€ 20.026,79**
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	€ 18.494,61	924,73	**€ 17.569,88**
CON MONTI PER L'ITALIA	€ 12.723,98	€ 636,20	**€ 12.087,78**
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO	€ 7.672,59	€ 383,63	**€ 7.288,96**
USEI	€ 2.588,12	€ 129,41	**€ 2.458,71**
VALLÉE D'AOSTE: € 2.315,10 ripartiti come segue			
UNION VALDÔTAINE (50%)	€ 1.157,55		**€ 1.157,55**
STELLA ALPINA (50%)	€ 1.157,55		**€ 1.157,55**
FEDERATION AUTONOMISTE (0%)	-		
ITALIANI PER LA LIBERTA'	€ 1.316,98	-	**€ 1.316,98**
INSIEME PER GLI ITALIANI	€ 264,44	-	**€ 264,44**
Totali:	**€ 4.040.968,75**	**€ 126.574,61**	**€ 3.914.394,14**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento Cinque Stelle Beppegrillo.it
Italiani per la Libertà
Insieme per gli Italiani
Fédération Autonomiste

DECADUTI ex art. 5 della L. 96/2012:
Union Valdôtaine

Allegato **3** alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 luglio 2014

RIDETERMINAZIONE PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2016, EX ART. 14 D.L. 149/2013, DEL PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 28 OTTOBRE 2012			
Movimenti e partiti politici	**Rata 2014**	**Rata 2015**	**Rata 2016**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	€ 175.571,79	€ 117.047,86	€ 58.523,93
PARTITO DEMOCRATICO	€ 158.265,64	€ 105.510,43	€ 52.755,22
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 152.127,83	€ 101.418,55	€ 50.709,28
UDC	€ 127.953,45	€ 85.302,30	€ 42.651,15
PARTITO DEI SICILIANI - MPA	€ 112.290,13	€ 74.860,08	€ 37.430,04
IL MEGAFONO LISTA - LISTA CROCETTA (già Crocetta Presidente)	€ 72.939,36	€ 48.626,24	€ 24.313,12
GRANDE SUD	€ 71.097,96	€ 47.398,64	€ 23.699,32
I POPOLARI DI ITALIA DOMANI (lista "Cantiere Popolare")	€ 69.027,22	€ 46.018,15	€ 23.009,07
NELLO MUSUMECI PRESIDENTE	€ 66.105,56	€ 44.070,38	€ 22.035,19
Totali:	**€ 1.005.378,94**	**€ 670.252,63**	**€ 335.126,32**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it

Allegato **4** alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 luglio 2014

RIDETERMINAZIONE PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2016, EX ART. 14 D.L. 149/2013, DEL PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DEL 24-25 FEBBRAIO 2013

	Movimenti e partiti politici	Rata 2014	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rata 2014 al netto della riduzione del 5%
2014	PARTITO DEMOCRATICO	€ 354.550,34	€ 17.727,52	**€ 336.822,82**
	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 252.826,34	-	**€ 252.826,34**
	MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	€ 198.444,28	€ 9.922,21	**€ 188.522,07**
	LISTA CIVICA NICOLA ZINGARETTI	€ 53.797,93	-	**€ 53.797,93**
	UDC E FLI CON BONGIORNO PER IL LAZIO	€ 52.771,24	-	**€ 52.771,24**
	FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	€ 45.664,14	-	**€ 45.664,14**
	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	€ 44.007,54	-	**€ 44.007,54**
	LA DESTRA	€ 40.059,77	€ 2.002,99	**€ 38.056,78**
	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	€ 23.576,44	-	**€ 23.576,44**
	CENTRO DEMOCRATICO	€ 20.690,11	€ 1.034,51	**€ 19.655,60**
	LISTA STORACE	€ 19.466,73	€ 973,34	**€ 18.493,39**
	Totali:	**€ 1.105.854,86**	**€ 31.660,57**	**€ 1.074.194,29**

	Movimenti e partiti politici	Rata 2015	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rata 2015 al netto della riduzione del 5%
2015	PARTITO DEMOCRATICO	€ 236.366,89	€ 11.818,34	**€ 224.548,55**
	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 168.550,90	-	**€ 168.550,90**
	MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	€ 132.296,19	€ 6.614,81	**€ 125.681,38**
	LISTA CIVICA NICOLA ZINGARETTI	€ 35.865,28	-	**€ 35.865,28**
	UDC E FLI CON BONGIORNO PER IL LAZIO	€ 35.180,83	-	**€ 35.180,83**
	FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	€ 30.442,76	-	**€ 30.442,76**
	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	€ 29.338,36	-	**€ 29.338,36**
	LA DESTRA	€ 26.706,51	€ 1.335,33	**€ 25.371,18**
	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	€ 15.717,63	-	**€ 15.717,63**
	CENTRO DEMOCRATICO	€ 13.793,41	€ 689,67	**€ 13.103,74**
	LISTA STORACE	€ 12.977,82	€ 648,89	**€ 12.328,93**
	Totali:	**€ 737.236,58**	**€ 21.107,04**	**€ 716.129,54**

	Movimenti e partiti politici	Rata 2016	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rata 2016 al netto della riduzione del 5%
2016	PARTITO DEMOCRATICO	€ 118.183,45	€ 5.909,17	**€ 112.274,28**
	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 84.275,45	-	**€ 84.275,45**
	MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	€ 66.148,09	€ 3.307,40	**€ 62.840,69**
	LISTA CIVICA NICOLA ZINGARETTI	€ 17.932,64	-	**€ 17.932,64**
	UDC E FLI CON BONGIORNO PER IL LAZIO	€ 17.590,41	-	**€ 17.590,41**
	FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	€ 15.221,38	-	**€ 15.221,38**
	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	€ 14.669,18	-	**€ 14.669,18**
	LA DESTRA	€ 13.353,26	€ 667,66	**€ 12.685,60**
	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	€ 7.858,81	-	**€ 7.858,81**
	CENTRO DEMOCRATICO	€ 6.896,70	€ 344,84	**€ 6.551,86**
	LISTA STORACE	€ 6.488,91	€ 324,45	**€ 6.164,46**
	Totali:	**€ 368.618,28**	**€ 10.553,52**	**€ 358.064,76**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
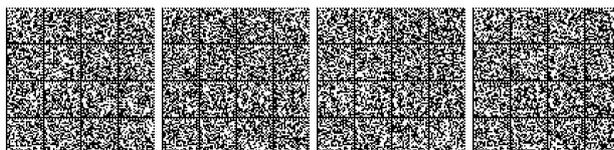
Allegato **5** alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 luglio 2014

RIDETERMINAZIONE PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2016, EX ART. 14 D.L. 149/2013, DEL PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DEL 24-25 FEBBRAIO 2013			
Movimenti e partiti politici	**Rata 2014**	**Rata 2015**	**Rata 2016**
PARTITO DEMOCRATICO	€ 543.139,55	€ 362.093,03	€ 181.046,52
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 358.933,36	€ 239.288,90	€ 119.644,45
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	€ 307.541,50	€ 205.027,66	€ 102.513,83
LEGA NORD	€ 278.003,18	€ 185.335,45	€ 92.667,73
MARONI PRESIDENTE	€ 219.251,43	€ 146.167,62	€ 73.083,81
CON AMBROSOLI PRESIDENTE - PATTO CIVICO	€ 150.929,82	€ 100.619,88	€ 50.309,94
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	€ 38.827,73	€ 25.885,15	€ 12.942,58
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	€ 33.326,76	€ 22.217,84	€ 11.108,92
PARTITO PENSIONATI	€ 20.183,85	€ 13.455,90	€ 6.727,95
Totali:	**€ 1.950.137,18**	**€ 1.300.091,43**	**€ 650.045,73**

DECADUTI ex art. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
Partito Pensionati

Allegato **6** alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 luglio 2014

RIDETERMINAZIONE PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2016, EX ART. 14 D.L. 149/2013, DEL PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013

2014

Movimenti e partiti politici	Rata 2014	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rata 2014 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	€ 10.201,77	€ 510,09	**€ 9.691,68**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	€ 8.486,85	€ 424,34	**€ 8.062,51**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 7.183,15	-	**€ 7.183,15**
RIALZATI MOLISE	€ 5.848,81	€ 292,44	**€ 5.556,37**
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	€ 4.993,63	€ 249,68	**€ 4.743,95**
UNIONE PER IL MOLISE	€ 4.561,27	€ 228,06	**€ 4.333,21**
UDC	€ 4.337,22	€ 216,86	**€ 4.120,36**
GRANDE SUD	€ 3.572,73	€ 178,64	**€ 3.394,09**
COSTRUIRE DEMOCRAZIA	€ 3.520,97	€ 176,05	**€ 3.344,92**
PROGETTO MOLISE	€ 3.060,86	€ 153,04	**€ 2.907,82**
POPOLARI UDEUR	€ 2.826,88	€ 141,34	**€ 2.685,54**
COMUNISTI ITALIANI	€ 2.317,49	€ 115,87	**€ 2.201,62**
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	€ 2.121,19	€ 106,06	**€ 2.015,13**
Totali:	**€ 63.032,82**	**€ 2.792,47**	**€ 60.240,35**

2015

Movimenti e partiti politici	Rata 2015	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rata 2015 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	€ 6.801,18	€ 340,06	**€ 6.461,12**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	€ 5.657,90	€ 282,90	**€ 5.375,00**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 4.788,77	-	**€ 4.788,77**
RIALZATI MOLISE	€ 3.899,21	€ 194,96	**€ 3.704,25**
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	€ 3.329,08	€ 166,45	**€ 3.162,63**
UNIONE PER IL MOLISE	€ 3.040,85	€ 152,04	**€ 2.888,81**
UDC	€ 2.891,48	€ 144,57	**€ 2.746,91**
GRANDE SUD	€ 2.381,82	€ 119,09	**€ 2.262,73**
COSTRUIRE DEMOCRAZIA	€ 2.347,31	€ 117,37	**€ 2.229,94**
PROGETTO MOLISE	€ 2.040,58	€ 102,03	**€ 1.938,55**
POPOLARI UDEUR	€ 1.884,58	€ 94,23	**€ 1.790,35**
COMUNISTI ITALIANI	€ 1.545,00	€ 77,25	**€ 1.467,75**
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	€ 1.414,13	€ 70,71	**€ 1.343,42**
Totali:	**€ 42.021,89**	**€ 1.861,66**	**€ 40.160,23**

2016

Movimenti e partiti politici	Rata 2016	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rata 2016 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	€ 3.400,59	€ 170,03	**€ 3.230,56**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	€ 2.828,95	€ 141,45	**€ 2.687,50**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 2.394,38	-	**€ 2.394,38**
RIALZATI MOLISE	€ 1.949,60	€ 97,48	**€ 1.852,12**
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	€ 1.664,54	€ 83,23	**€ 1.581,31**
UNIONE PER IL MOLISE	€ 1.520,42	€ 76,02	**€ 1.444,40**
UDC	€ 1.445,74	€ 72,29	**€ 1.373,45**
GRANDE SUD	€ 1.190,91	€ 59,55	**€ 1.131,36**
COSTRUIRE DEMOCRAZIA	€ 1.173,66	€ 58,68	**€ 1.114,98**
PROGETTO MOLISE	€ 1.020,29	€ 51,01	**€ 969,28**
POPOLARI UDEUR	€ 942,29	€ 47,11	**€ 895,18**
COMUNISTI ITALIANI	€ 772,50	€ 38,63	**€ 733,87**
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	€ 707,06	€ 35,35	**€ 671,71**
Totali:	**€ 21.010,93**	**€ 930,83**	**€ 20.080,10**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
Rialzati Molise
Unione per il Molise
Costruire Democrazia
Progetto Molise

Allegato **7** alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 luglio 2014

RIDETERMINAZIONE PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2016, EX ART. 14 D.L. 149/2013, DEL PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA DEL 21 E 22 APRILE 2013

Movimenti e partiti politici	Rata 2014	Rata 2015	Rata 2016
PARTITO DEMOCRATICO	€ 69.612,49	€ 46.408,33	€ 23.204,17
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 52.000,24	€ 34.666,82	€ 17.333,41
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	€ 35.662,28	€ 23.774,85	€ 11.887,43
AUTONOMIA RESPONSABILE	€ 27.831,36	€ 18.554,24	€ 9.277,12
LEGA NORD	€ 21.463,74	€ 14.309,16	€ 7.154,58
UNA REGIONE IN COMUNE (lista "Cittadini per Debora Serracchiani Presidente")	€ 13.749,73	€ 9.166,49	€ 4.583,25
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	€ 11.533,02	€ 7.688,68	€ 3.844,34
UDC	€ 9.585,85	€ 6.390,56	€ 3.195,28
SLOVENSKA SKUPNOST	€ 3.527,39	€ 2.351,59	€ 1.175,80
Totali:	**€ 244.966,10**	**€ 163.310,72**	**€ 81.655,38**

DECADUTI ex art. 3 della L. 96/2012:
UDC

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
Slovenska Skupnost

Allegato **8** alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 luglio 2014

RIDETERMINAZIONE PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2016, EX ART. 14 D.L. 149/2013, DEL PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA DEL 26 MAGGIO 2013

	Movimenti e partiti politici	Rata 2014	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rata 2014 al netto della riduzione del 5%
2014	UNION VALDÔTAINE	€ 9.187,22	€ 459,36	**€ 8.727,86**
	UNION VALDÔTAINE PROGRESSISTE	€ 5.272,53	€ 263,63	**€ 5.008,90**
	ALPE	€ 3.406,22		**€ 3.406,22**
	STELLA ALPINA	€ 3.360,89	€ 168,04	**€ 3.192,85**
	PARTITO DEMOCRATICO	€ 2.438,02		**€ 2.438,02**
	MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	€ 1.817,94	€ 90,90	**€ 1.727,04**
	Totali:	**€ 25.482,82**	**€ 981,93**	**€ 24.500,89**

	Movimenti e partiti politici	Rata 2015	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rata 2015 al netto della riduzione del 5%
2015	UNION VALDÔTAINE	€ 6.124,82	€ 306,24	**€ 5.818,58**
	UNION VALDÔTAINE PROGRESSISTE	€ 3.515,02	€ 175,75	**€ 3.339,27**
	ALPE	€ 2.270,81		**€ 2.270,81**
	STELLA ALPINA	€ 2.240,59	€ 112,03	**€ 2.128,56**
	PARTITO DEMOCRATICO	€ 1.625,35		**€ 1.625,35**
	MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	€ 1.211,96	€ 60,60	**€ 1.151,36**
	Totali:	**€ 16.988,55**	**€ 654,62**	**€ 16.333,93**

	Movimenti e partiti politici	Rata 2016	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rata 2016 al netto della riduzione del 5%
2016	UNION VALDÔTAINE	€ 3.062,41	€ 153,12	**€ 2.909,29**
	UNION VALDÔTAINE PROGRESSISTE	€ 1.757,51	€ 87,88	**€ 1.669,63**
	ALPE	€ 1.135,41		**€ 1.135,41**
	STELLA ALPINA	€ 1.120,30	€ 56,02	**€ 1.064,28**
	PARTITO DEMOCRATICO	€ 812,67		**€ 812,67**
	MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	€ 605,98	€ 30,30	**€ 575,68**
	Totali:	**€ 8.494,28**	**€ 327,32**	**€ 8.166,96**

DECADUTI ex art. 3 della L. 96/2012:
Stella Alpina

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Union Valdôtaine Progressiste
Alpe
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
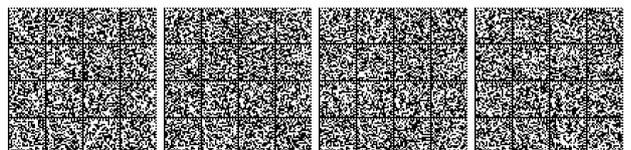
Allegato **9** alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 luglio 2014

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL 27 OTTOBRE 2013

LISTE CONCORRENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO	Voti di lista (*)	Rata 2014	Rata 2015	Rata 2016
PARTITO DEMOCRATICO	54.323	€ 27.093,24	€ 18.062,16	€ 9.031,08
PATT PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE	43.209	€ 21.550,21	€ 14.366,80	€ 7.183,40
UNIONE PER IL TRENTINO	32.807	€ 16.362,28	€ 10.908,18	€ 5.454,09
PROGETTO TRENTINO	23.496	€ 11.718,43	€ 7.812,29	€ 3.906,14
LEGA NORD	15.815	€ 7.887,73	€ 5.258,49	€ 2.629,24
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	14.241	€ 7.102,61	€ 4.735,07	€ 2.367,54
FORZA ITALIA	10.631	€ 5.302,14	€ 3.534,76	€ 1.767,38
CIVICA TRENTINA	9.646	€ 4.810,84	€ 3.207,23	€ 1.603,61
AMMINISTRARE IL TRENTINO	5.543	€ 2.764,35	€ 1.842,90	€ 921,45
UAL UNION AUTONOMISTA LADINA	2.820	€ 1.406,46	€ 937,64	€ 468,82
Totali:	**212.531**	**€ 105.998,29**	**€ 70.665,52**	**€ 35.332,75**
LISTE CONCORRENTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO	**Voti di lista**	**Rata 2014**	**Rata 2015**	**Rata 2016**
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	131.255	€ 48.303,15	€ 32.202,10	€ 16.101,05
DIE FREIHEITLICHEN	51.510	€ 18.956,20	€ 12.637,46	€ 6.318,73
VERDI GRÜNE VËRC - SEL	25.070	€ 9.226,01	€ 6.150,67	€ 3.075,34
SÜD-TIROLER FREIHEIT	20.743	€ 7.633,63	€ 5.089,09	€ 2.544,54
PARTITO DEMOCRATICO	19.210	€ 7.069,47	€ 4.712,98	€ 2.356,49
FORZA ALTO ADIGE - LEGA NORD - TEAM AUTONOMIE: contributi ripartiti come segue	7.120			
FORZA ITALIA		€ 873,41	€ 582,27	€ 291,14
LEGA NORD		€ 873,41	€ 582,27	€ 291,14
TEAM AUTONOMIE		€ 873,41	€ 582,27	€ 291,14
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	7.100	€ 2.612,88	€ 1.741,91	€ 870,96
BÜNDNIS BÜRGER UNION - LADINS DOLOMITES - WIR SÜDTIROLER: contributi ripartiti come segue	6.065			
BURGERUNION FÜR SÜDTIROL		€ 743,99	€ 496,00	€ 248,00
LADINS DOLOMITES		€ 743,99	€ 496,00	€ 248,00
WIR SÜDTIROLER		€ 743,99	€ 496,00	€ 248,00
L'ALTO ADIGE NEL CUORE	6.061	€ 2.230,51	€ 1.487,01	€ 743,50
Totali:	**274.134**	**€ 100.884,05**	**€ 67.256,03**	**€ 33.628,03**
	Totale Regione:	**€ 206.882,34**	**€ 137.921,55**	**€ 68.960,78**

DECADUTI EX ARTT. 3 E 5 L. 96/2012:

Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
Civica Trentina
Bürgerunion für Südtirol
Ladins Dolomites
Wir Südtiroler

DECADUTI EX ART. 3 L. 96/2012:

Amministrare il Trentino
UAL Union Autonomista Ladina

HA RINUNCIATO:

L'Alto Adige nel Cuore

(*) Attribuiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 298/2004.

Allegato **10** alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 luglio 2014

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA DEL 17-18 NOVEMBRE 2013

2014	Movimenti e partiti politici	Voti	Rata 2014	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rata 2014 al netto della riduzione del 5%
	PARTITO DEMOCRATICO	58.730	€ 30.496,82	€ 1.524,84	**€ 28.971,98**
	PITTELLA PRESIDENTE	37.861	€ 19.660,14	€ 983,01	**€ 18.677,13**
	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	29.022	€ 15.070,30	€ 753,52	**€ 14.316,78**
	MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	21.219	€ 11.018,43	€ 550,92	**€ 10.467,51**
	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	17.680	€ 9.180,72	€ 459,04	**€ 8.721,68**
	REALTA' ITALIA	14.012	€ 7.276,03	€ 363,80	**€ 6.912,23**
	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	12.204	€ 6.337,19	€ 316,86	**€ 6.020,33**
	SCELTA CIVICA - GRANDE SUD - FRATELLI D'ITALIA: € 6.248,40 ripartiti come segue	12.033			
	SCELTA CIVICA		€ 2.082,80	€ 104,14	**€ 1.978,66**
	GRANDE SUD		€ 2.082,80	€ 104,14	**€ 1.978,66**
	FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE		€ 2.082,80	€ 104,14	**€ 1.978,66**
	CENTRO DEMOCRATICO	11.938	€ 6.199,07	€ 309,95	**€ 5.889,12**
	UDC	9.002	€ 4.674,48	€ 233,72	**€ 4.440,76**
	Totali:	**223.701**	**€ 116.161,58**	**€ 5.808,08**	**€ 110.353,50**

2015	Movimenti e partiti politici	Voti	Rata 2015	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rata 2015 al netto della riduzione del 5%
	PARTITO DEMOCRATICO	58.730	€ 20.331,21	€ 1.016,56	**€ 19.314,65**
	PITTELLA PRESIDENTE	37.861	€ 13.106,76	€ 655,34	**€ 12.451,42**
	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	29.022	€ 10.046,87	€ 502,34	**€ 9.544,53**
	MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	21.219	€ 7.345,62	€ 367,28	**€ 6.978,34**
	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	17.680	€ 6.120,48	€ 306,02	**€ 5.814,46**
	REALTA' ITALIA	14.012	€ 4.850,69	€ 242,53	**€ 4.608,16**
	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	12.204	€ 4.224,79	€ 211,24	**€ 4.013,55**
	SCELTA CIVICA - GRANDE SUD - FRATELLI D'ITALIA: € 4.165,59 ripartiti come segue	12.033			
	SCELTA CIVICA		€ 1.388,53	€ 69,43	**€ 1.319,10**
	GRANDE SUD		€ 1.388,53	€ 69,43	**€ 1.319,10**
	FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE		€ 1.388,53	€ 69,43	**€ 1.319,10**
	CENTRO DEMOCRATICO	11.938	€ 4.132,71	€ 206,64	**€ 3.926,07**
	UDC	9.002	€ 3.116,32	€ 155,82	**€ 2.960,50**
	Totali:	**223.701**	**€ 77.441,04**	**€ 3.872,06**	**€ 73.568,98**

2016	Movimenti e partiti politici	Voti	Rata 2016	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rata 2016 al netto della riduzione del 5%
	PARTITO DEMOCRATICO	58.730	€ 10.165,61	€ 508,28	**€ 9.657,33**
	PITTELLA PRESIDENTE	37.861	€ 6.553,38	€ 327,67	**€ 6.225,71**
	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	29.022	€ 5.023,44	€ 251,17	**€ 4.772,27**
	MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	21.219	€ 3.672,81	€ 183,64	**€ 3.489,17**
	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	17.680	€ 3.060,24	€ 153,01	**€ 2.907,23**
	REALTA' ITALIA	14.012	€ 2.425,35	€ 121,27	**€ 2.304,08**
	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	12.204	€ 2.112,40	€ 105,62	**€ 2.006,78**
	SCELTA CIVICA - GRANDE SUD - FRATELLI D'ITALIA: € 2.082,81 ripartiti come segue	12.033			
	SCELTA CIVICA		€ 694,27	€ 34,71	**€ 659,56**
	GRANDE SUD		€ 694,27	€ 34,71	**€ 659,56**
	FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE		€ 694,27	€ 34,71	**€ 659,56**
	CENTRO DEMOCRATICO	11.938	€ 2.066,36	€ 103,32	**€ 1.963,04**
	UDC	9.002	€ 1.558,16	€ 77,91	**€ 1.480,25**
	Totali:	**223.701**	**€ 38.720,56**	**€ 1.936,02**	**€ 36.784,54**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:

Pittella Presidente
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
Realtà Italia

DECADUTI ex art. 3 della L. 96/2012:

Scelta Civica
UDC
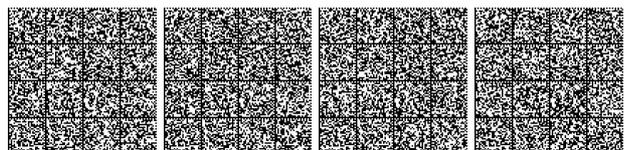
Piani di ripartizione del cofinanziamento di cui all'art. 2 della L. n. 96/2012

LEGENDA:

a) Cofinanziamento attribuibile per il 2014	Importo astrattamente attribuito ripartendo il fondo in proporzione ai voti da ciascuno riportati. Nella tabella di riepilogo (che riporta la sommatoria degli importi di ciascuno dei 9 piani di ripartizione relativi ad altrettante consultazioni elettorali - all. 20), detto importo è ridotto delle somme dal cui diritto il partito risulti eventualmente decaduto
b) Cofinanziamento spettante per il 2014	Il cofinanziamento può essere erogato fino al limite della metà del totale delle quote associative e delle erogazioni liberali (nel limite di 10.000 euro) ricevute nel corso del precedente esercizio. Pertanto, l'importo attribuito *sub* a) è riconosciuto nella misura del 100% solo ove le erogazioni nel 2013 siano pari almeno al doppio di esso; in caso contrario è riconosciuto nella corrispondente misura percentuale. L'importo così risultante è ridotto del 25% ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. b*)*, del D.L. 149/2013
c) Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	La norma prevede che i contributi spettanti siano ridotti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.
d) Cofinanziamento al netto della riduzione del 5%	Importo effettivamente spettante al netto della riduzione del 5% descritta *sub* c).

Allegato **11** alla deliberazione n. 100 del 24 luglio 2014

COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2014 RELATIVO ALLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 (art. 2 L. 96/2012)

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	Voti	Cofinanziamento attribuibile per il 2014 in proporzione ai voti ottenuti	Cofinanziamento spettante per il 2014 sulla base delle erogazioni liberali 2013	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Cofinanziamento 2014 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	8.934.009	€ 1.373.329,61	€ 1.373.329,61		**€ 1.373.329,61**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	8.789.454	€ 1.351.108,70			
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	7.477.885	€ 1.149.495,25	€ 468.486,71	€ 23.424,34	**€ 445.062,37**
SCELTA CIVICA	2.823.842	€ 434.079,02	€ 434.079,02	€ 21.703,95	**€ 412.375,07**
LEGA NORD	1.392.918	€ 214.118,38	€ 214.118,38		**€ 214.118,38**
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	1.106.665	€ 170.115,77	€ 170.115,77		**€ 170.115,77**
RIVOLUZIONE CIVILE: € 160.118,34 ripartiti come segue	781.221				
AZIONE CIVILE	*11%*	*€ 13.209,76*			
LA RETE 2018	*10%*	*€ 12.008,88*			
MOVIMENTO ARANCIONE	*10%*	*€ 12.008,87*			
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	*17%*	*€ 20.415,09*	*€ 20.415,09*		**€ 20.415,09**
COMUNISTI ITALIANI	*17%*	*€ 20.415,09*			
RIFONDAZIONE COMUNISTA	*18%*	*€ 21.615,98*	*€ 21.615,98*		**€ 21.615,98**
FEDERAZIONE DEI VERDI	*17%*	*€ 20.415,09*	*€ 20.415,09*		**€ 20.415,09**
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	669.816	€ 102.963,65	€ 102.963,65		**€ 102.963,65**
UDC	609.676	€ 93.718,97	€ 93.718,97	€ 4.685,95	**€ 89.033,02**
CON MONTI PER L'ITALIA	181.041	€ 27.829,50			
CENTRO DEMOCRATICO	167.328	€ 25.721,54	€ 25.721,54	€ 1.286,08	**€ 24.435,46**
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	146.800	€ 22.565,99	€ 22.565,99	€ 1.128,30	**€ 21.437,69**
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO	130.197	€ 20.013,79	€ 16.178,95	€ 808,95	**€ 15.370,00**
USEI	43.918	€ 6.751,04			
ITALIANI PER LA LIBERTA'	22.348	€ 3.435,31			
VALLEE D'AOSTE: € 3.766,36 ripartiti come segue	18.376				
UNION VALDÔTAINE	*50%*	*€ 1.412,38*			
STELLA ALPINA	*50%*	*€ 1.412,38*			
FEDERATION AUTONOMISTE	*0%*				
INSIEME PER GLI ITALIANI	3.838	€ 589,96			
Totali:	**33.299.332**	**€ 5.118.750,00**	**€ 2.983.724,75**	**€ 53.037,57**	**€ 2.930.687,18**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
Italiani per la Libertà
Insieme per gli Italiani
Fédération Autonomiste

DECADUTI ex art. 5 della L. 96/2012:
Union Valdôtaine
Movimento Arancione

Allegato **12** alla deliberazione n. 100 del 24 luglio 2014

COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2014 RELATIVO ALLE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 28 OTTOBRE 2012 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile per il 2014 in proporzione ai voti ottenuti	Cofinanziamento spettante per il 2014 sulla base delle erogazioni liberali 2013	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	285.563	€ 75.245,06		
PARTITO DEMOCRATICO	257.415	€ 67.828,13	**€ 67.828,13**	
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	247.432	€ 65.197,63	**€ 26.571,86**	
UDC	208.113	€ 54.837,19	**€ 54.837,19**	
PARTITO DEI SICILIANI - MPA	182.637	€ 48.124,35		
IL MEGAFONO LISTA - LISTA CROCETTA (già Crocetta Presidente)	118.634	€ 31.259,73	**€ 12.683,15**	
GRANDE SUD	115.639	€ 30.470,55	**€ 2.850,92**	
I POPOLARI DI ITALIA DOMANI (lista "Cantiere Popolare")	112.271	€ 29.583,09		
NELLO MUSUMECI PRESIDENTE	107.519	€ 28.330,96		
Totali:	**1.635.223**	**€ 430.876,69**	**€ 164.771,24**	

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
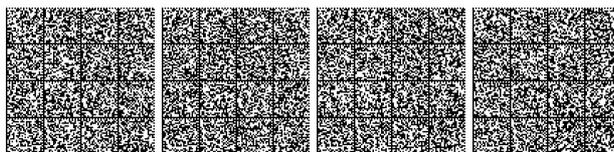
Allegato **13** alla deliberazione n. 100 del 24 luglio 2014

COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2014 RELATIVO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile per il 2014 in proporzione ai voti ottenuti	Cofinanziamento spettante per il 2014 sulla base delle erogazioni liberali 2013	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Cofinanziamento 2014 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	836.402	€ 151.950,14	€ 151.950,14	€ 7.597,51	**€ 144.352,63**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	596.430	€ 108.354,15	€ 44.160,67	€ 2.208,03	**€ 41.952,64**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	468.140	€ 85.047,55			
LISTA CIVICA NICOLA ZINGARETTI	126.912	€ 23.056,25			
UDC E FLI CON BONGIORNO PER IL LAZIO	124.490	€ 22.616,25			
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	107.724	€ 19.570,35	€ 19.570,35		**€ 19.570,35**
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	103.816	€ 18.860,38	€ 18.860,38		**€ 18.860,38**
LA DESTRA	94.503	€ 17.168,47			
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	55.618	€ 10.104,19	€ 10.104,19		**€ 10.104,19**
CENTRO DEMOCRATICO	48.809	€ 8.867,19	€ 8.867,19	€ 443,36	**€ 8.423,83**
LISTA STORACE	45.923	€ 8.342,88			
Totali:	**2.608.767**	**€ 473.937,80**	**€ 253.512,92**	**€ 10.248,90**	**€ 243.264,02**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it

Allegato **14** alla deliberazione n. 100 del 24 luglio 2014

COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2014 RELATIVO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile per il 2014 in proporzione ai voti ottenuti	Cofinanziamento spettante per il 2014 sulla base delle erogazioni liberali 2013	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013
PARTITO DEMOCRATICO	724.186	€ 232.774,09	**€ 232.774,09**	
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	478.578	€ 153.828,58	**€ 62.694,17**	
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	410.055	€ 131.803,50		
LEGA NORD	370.671	€ 119.144,22	**€ 119.144,22**	
MARONI PRESIDENTE	292.335	€ 93.964,90	**€ 15.026,25**	
CON AMBROSOLI PRESIDENTE - PATTO CIVICO	201.240	€ 64.684,20	**€ 64.684,20**	
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	51.770	€ 16.640,46	**€ 16.640,46**	
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	44.436	€ 14.282,90	**€ 14.282,90**	
PARTITO PENSIONATI	26.912	€ 8.650,22		
Totali:	**2.600.183**	**€ 835.773,07**	**€ 525.246,29**	

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
Partito Pensionati

Allegato **15** alla deliberazione n. 100 del 24 luglio 2014

COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2014 RELATIVO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile per il 2014 in proporzione ai voti ottenuti	Cofinanziamento spettante per il 2014 sulla base delle erogazioni liberali 2013	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013 (*)	Cofinanziamento 2014 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	13.602	€ 4.372,19	€ 4.372,19	€ 218,61	**€ 4.153,58**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	11.316	€ 3.637,22			
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	9.578	€ 3.078,49	€ 1.254,67		**€ 1.254,67**
RIALZATI MOLISE	7.798	€ 2.506,64			
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	6.658	€ 2.140,13	€ 2.140,13	€ 107,01	**€ 2.033,12**
UNIONE PER IL MOLISE	6.082	€ 1.954,83			
UDC	5.783	€ 1.858,81	€ 1.858,81	€ 92,94	**€ 1.765,87**
GRANDE SUD	4.764	€ 1.531,17	€ 143,26	€ 7,16	**€ 136,10**
COSTRUIRE DEMOCRAZIA	4.695	€ 1.508,98			
PROGETTO MOLISE	4.081	€ 1.311,80			
POPOLARI UDEUR	3.769	€ 1.211,52	€ 1.211,52	€ 60,58	**€ 1.150,94**
COMUNISTI ITALIANI	3.090	€ 993,21			
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	2.828	€ 909,08	€ 909,08	€ 45,45	**€ 863,63**
Totali:	***84.044***	**€ 27.014,07**	**€ 11.889,66**	**€ 531,75**	**€ 11.357,91**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
Rialzati Molise
Unione per il Molise
Costruire Democrazia
Progetto Molise

Allegato **16** alla deliberazione n. 100 del 24 luglio 2014

COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2014 RELATIVO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA DEL 21 E 22 APRILE 2013 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile per il 2014 in proporzione ai voti ottenuti	Cofinanziamento spettante per il 2014 sulla base delle erogazioni liberali 2013	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013
PARTITO DEMOCRATICO	107.180	€ 29.833,93	**€ 29.833,93**	-
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	80.063	€ 22.285,81	**€ 9.082,77**	-
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	54.908	€ 15.283,83		
AUTONOMIA RESPONSABILE	42.851	€ 11.927,72		
LEGA NORD	33.047	€ 9.198,75	**€ 9.198,75**	-
UNA REGIONE IN COMUNE (lista "Cittadini per Debora Serracchiani Presidente")	21.170	€ 5.892,74	**€ 603,75**	-
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	17.757	€ 4.942,72	**€ 4.942,72**	-
UDC	14.759	€ 4.108,22		-
SLOVENSKA SKUPNOST	5.431	€ 1.511,74		
Totali:	**377.166**	**€ 104.985,46**	**€ 53.661,92**	

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
UDC
Slovenska Skupnost

Allegato **17** alla deliberazione n. 100 del 24 luglio 2014

COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2014 RELATIVO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA DEL 26 MAGGIO 2013 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile per il 2014 in proporzione ai voti ottenuti	Cofinanziamento spettante per il 2014 sulla base delle erogazioni liberali 2013	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013
UNION VALDÔTAINE	24.121	€ 3.937,38		
UNION VALDÔTAINE PROGRESSISTE	13.843	€ 2.259,65		
ALPE	8.943	€ 1.459,81		
STELLA ALPINA	8.824	€ 1.440,38		
PARTITO DEMOCRATICO	6.401	€ 1.044,86	€ 1.044,86	-
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	4.773	€ 779,12		
Totali:	**66.905**	**€ 10.921,20**	**€ 1.044,86**	

DECADUTI ex art. 3 della L. 96/2012:
Stella Alpina

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Union Valdôtaine Progressiste
Alpe
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it

Allegato **18** alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 luglio 2014

COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2014 RELATIVO ALLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL 27 OTTOBRE 2013 (art. 2 L. 96/2012)

LISTE CONCORRENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO	**Voti di lista (*)**	**Cofinanziamento attribuibile per il 2014 in proporzione ai voti ottenuti**	**Cofinanziamento spettante per il 2014 sulla base delle erogazioni liberali 2013**	**Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013**
PARTITO DEMOCRATICO	54.323	€ 11.611,39	€ 11.611,39	
PATT PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE	43.209	€ 9.235,80	€ 9.235,80	
UNIONE PER IL TRENTINO	32.807	€ 7.012,40		
PROGETTO TRENTINO	23.496	€ 5.022,19	€ 5.022,19	
LEGA NORD	15.815	€ 3.380,46	€ 3.380,46	
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	14.241	€ 3.043,97		
FORZA ITALIA	10.631	€ 2.272,35	€ 2.272,35	
CIVICA TRENTINA	9.646	€ 2.061,79		
AMMINISTRARE IL TRENTINO	5.543	€ 1.184,72		
UAL UNION AUTONOMISTA LADINA	2.820	€ 602,77		
Totali:	**212.531**	***€ 45.427,84***	***€ 31.522,19***	

LISTE CONCORRENTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO	**Voti di lista**	**Cofinanziamento attribuibile per il 2014 in proporzione ai voti ottenuti**	**Cofinanziamento spettante per il 2014 sulla base delle erogazioni liberali 2013**	**Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013**
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	131.255	€ 20.701,35	€ 20.701,35	
DIE FREIHEITLICHEN	51.510	€ 8.124,08		
VERDI GRÜNE VËRC - SEL	25.070	€ 3.954,01		
SÜD-TIROLER FREIHEIT	20.743	€ 3.271,56		
PARTITO DEMOCRATICO	19.210	€ 3.029,77	€ 3.029,77	
FORZA ALTO ADIGE - LEGA NORD - TEAM AUTONOMIE: contributi ripartiti come segue	7.120			
FORZA ITALIA		€ 374,32	€ 374,32	
LEGA NORD		€ 374,32	€ 374,32	
TEAM AUTONOMIE		€ 374,32		
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	7.100	€ 1.119,80		
BÜNDNIS BÜRGER UNION - LADINS DOLOMITES - WIR SÜDTIROLER: contributi ripartiti come segue	6.065			
BURGERUNION FÜR SÜDTIROL		€ 318,85		
LADINS DOLOMITES		€ 318,85		
WIR SÜDTIROLER		€ 318,85		
L'ALTO ADIGE NEL CUORE	6.061	€ 955,93		
Totale:	**274.134**	***€ 43.236,01***	***€ 24.479,76***	
Totale Regione:		**€ 88.663,85**	**€ 56.001,95**	

DECADUTI EX ARTT. 3 E 5 L. 96/2012:
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
Civica Trentina
Bürgerunion für Südtirol
Ladins Dolomites
Wir Südtiroler

DECADUTI EX ART. 3 L. 96/2012:
Amministrare il Trentino
UAL Union Autonomista Ladina

HA RINUNCIATO:
L'Alto Adige nel Cuore

(*) Attribuiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 298/2004.

Allegato **19** alla deliberazione n. 100 del 24 luglio 2014

COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2014 RELATIVO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA DEL 17 NOVEMBRE 2013 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile in proporzione ai voti ottenuti per il 2014	Cofinanziamento spettante per il 2014	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Cofinanziamento spettante per il 2014 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	58.730	€ 13.070,07	€ 13.070,07	€ 653,50	**€ 12.416,57**
PITTELLA PRESIDENTE	37.861	€ 8.425,77			
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	29.022	€ 6.458,70	€ 2.632,30	€ 131,61	**€ 2.500,69**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	21.219	€ 4.722,18			
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	17.680	€ 3.934,59	€ 3.934,59	€ 196,73	**€ 3.737,86**
REALTA' ITALIA	14.012	€ 3.118,30			
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	12.204	€ 2.715,94	€ 2.715,94	€ 135,80	**€ 2.580,14**
SCELTA CIVICA-GRANDE SUD-FRATELLI D'ITALIA: cofinanziamento ripartito come segue	12.033				-
SCELTA CIVICA		€ 892,63			
GRANDE SUD		€ 892,63	€ 83,52	€ 4,18	**€ 79,34**
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE		€ 892,63	€ 892,63	€ 44,63	**€ 848,00**
CENTRO DEMOCRATICO	11.938	€ 2.656,74	€ 2.656,74	€ 132,84	**€ 2.523,90**
UDC	9.002	€ 2.003,35			
Totali:	**223.701**	**€ 49.783,53**	**€ 25.985,79**	**€ 1.299,29**	**€ 24.686,50**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Pittella Presidente
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
Realtà Italia

DECADUTI ex art. 3 della L. 96/2012:
Scelta Civica
UDC
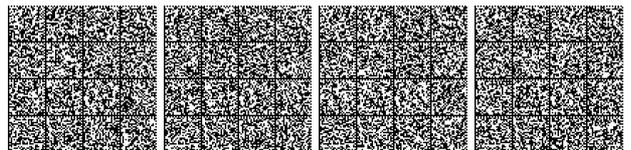
Allegato **20** alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 luglio 2014 - **pag. 1 di 2**

COFINANZIAMENTO COMPLESSIVO PER L'ANNO 2014 AI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI (art. 2 L. 96/2012)
METODOLOGIA DI CALCOLO

Movimenti e partiti politici	Cofinanziamento attribuibile dalla Camera per il 2014 in proporzione ai voti ottenuti (Camera 2013 e Regionali 2012 e 2013)	Cofinanziamento attribuibile per il 2014 dal Senato in proporzione ai voti ottenuti (Senato 2013)	Totale cofinanziamento attribuibile per il 2014 dalla Camera e dal Senato al netto delle somme detratte nei casi di decadenza	50% delle erogazioni liberali 2013 certificate ex art. 2, co. 4, L. 96/2012 e ridotte del 25% ex art. 14 D.L. 149/2013	Totale cofinanziamento spettante per l'anno 2014 (el. Camera 2013 e regionali 2012 e 2013 + Senato)	%	Cofinanziamento Camera (el. Camera 2013 e regionali 2012 e 2013)	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013 (TOTALE Camera 2013 e Regionali 2012 e 2013)	Cofinanziamento Camera al netto della riduzione del 5% (el. Camera 2013 e regionali 2012 e 2013)
ALPE	1.459,81	-	-	-	-		-	-	**-**
AMMINISTRARE IL TRENTINO	1.184,72	-	-	-	-		-	-	**-**
AUTONOMIA RESPONSABILE	11.927,72	-	**11.927,72**	-	-		-	-	**-**
AZIONE CIVILE	13.209,76	-	**13.209,76**	-	-		-	-	**-**
BÜNDNIS BÜRGER UNION - LADINS DOLOMITES - WIR SÜDTIROLER	956,55	-	-	-	-		-	-	**-**
CENTRO DEMOCRATICO	37.245,47	-	**37.245,47**	47.741,18	37.245,47	*100%*	37.245,47	1.862,28	**35.383,19**
CIVICA TRENTINA	2.061,79	-	-	-	-		-	-	**-**
COMUNISTI ITALIANI	21.408,30	-	**21.408,30**	-	-		-	-	**-**
CON AMBROSOLI PRESIDENTE - PATTO CIVICO	64.684,20	-	**64.684,20**	177.855,00	64.684,20	*100%*	64.684,20	-	**64.684,20**
CON MONTI PER L'ITALIA	27.829,50	415.761,81	**443.591,31**	-	-		-	-	**-**
COSTRUIRE DEMOCRAZIA	1.508,98	-	-	-	-		-	-	**-**
DIE FREIHEITLICHEN	8.124,08	-	**8.124,08**	-	-		-	-	**-**
FEDERAZIONE DEI VERDI	20.415,09	-	**20.415,09**	42.860,21	20.415,09	*100%*	20.415,09	-	**20.415,09**
FORZA ITALIA	2.646,67	-	**2.646,67**	36.015,00	2.646,67	*100%*	2.646,67	-	**2.646,67**
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	137.709,53	-	**137.709,53**	261.158,04	137.709,53	*100%*	137.709,53	44,63	**137.664,90**
GRANDE SUD	32.894,35	7.185,58	**40.079,93**	3.750,00	3.750,00	*9,36%*	3.077,70	11,34	**3.066,36**
I POPOLARI DI ITALIA DOMANI (lista "Cantiere Popolare")	29.583,09	-	**29.583,09**	-	-		-	-	**-**
IL MEGAFONO LISTA - LISTA CROCETTA (già Crocetta Presidente)	31.259,73	32.483,95	**63.743,68**	25.863,00	25.863,00	*40,57%*	12.683,15	-	**12.683,15**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	1.508.698,61	1.330.593,94	**2.839.292,55**	1.157.178,19	1.157.178,19	*40,76%*	614.883,14	25.763,98	**589.119,16**
INSIEME PER GLI ITALIANI	589,96	289,87	-	-	-		-	-	**-**
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	22.555,22	-	**22.555,22**	97.473,04	22.555,22	*100%*	22.555,22	107,01	**22.448,21**
ITALIANI PER LA LIBERTA'	3.435,31	1.286,20	-	-	-		-	-	-
L'ALTO ADIGE NEL CUORE	955,93	-	-	-	-		-	-	-
LA DESTRA	17.168,47	-	**17.168,47**	-	-		-	-	-
LA RETE 2018	12.008,88	-	**12.008,88**	-	-		-	-	-
LEGA NORD	346.216,13	207.011,43	**553.227,56**	1.256.339,64	553.227,56	*100%*	346.216,13	-	**346.216,13**
LISTA CIVICA NICOLA ZINGARETTI	23.056,25	-	**23.056,25**	-	-		-	-	**-**
LISTA STORACE	8.342,88	-	**8.342,88**	-	-		-	-	**-**
MARONI PRESIDENTE	93.964,90	-	**93.964,90**	15.026,25	15.026,25	*15,99%*	15.026,25	-	**15.026,25**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	1.671.790,93	1.370.545,61	-	-	-		-	-	**-**
MOVIMENTO ARANCIONE	12.008,87	-	-	-	-		-	-	**-**
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO	20.013,79	10.138,74	**30.152,53**	24.375,00	24.375,00	*80,84%*	16.178,95	808,95	**15.370,00**
NELLO MUSUMECI PRESIDENTE	28.330,96	-	**28.330,96**	-	-		-	-	**-**

Allegato **20** alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 luglio 2014 - **pag. 2 di 2**

Movimenti e partiti politici	Cofinanziamento attribuibile dalla Camera per il 2014 in proporzione ai voti ottenuti (Camera 2013 e Regionali 2012 e 2013)	Cofinanziamento attribuibile per il 2014 dal Senato in proporzione ai voti ottenuti (Senato 2013)	Totale cofinanziamento attribuibile per il 2014 dalla Camera e dal Senato al netto delle somme detratte nei casi di decadenza	50% delle erogazioni liberali 2013 certificate ex art. 2, co. 4, L. 96/2012 e ridotte del 25% ex art. 14 D.L. 149/2013	Totale cofinanziamento spettante per l'anno 2014 (el. Camera 2013 e regionali 2012 e 2013 + Senato)	%	Cofinanziamento Camera (el. Camera 2013 e regionali 2012 e 2013)	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013 (TOTALE Camera 2013 e Regionali 2012 e 2013)	Cofinanziamento Camera al netto della riduzione del 5% (el. Camera 2013 e regionali 2012 e 2013)
PARTITO DEI SICILIANI - MPA	48.124,35	-	48.124,35	-	-		-	-	**-**
PARTITO DEMOCRATICO	1.888.844,18	1.591.973,32	3.480.817,50	3.527.729,23	3.480.817,50	*100%*	1.888.844,18	8.469,62	**1.880.374,56**
PARTITO PENSIONATI	8.650,22	-	-	-	-		-	-	**-**
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	14.038,78	-	14.038,78	113.870,13	14.038,78	*100%*	14.038,78	196,73	**13.842,05**
PATT PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE	9.235,80	7.793,30	17.029,10	69.187,07	17.029,10	*100%*	9.235,80	-	**9.235,80**
PITTELLA PRESIDENTE	8.425,77	-	-	-	-		-	-	**-**
POPOLARI UDEUR	1.211,52	-	1.211,52	3.822,93	1.211,52	*100%*	1.211,52	60,58	**1.150,94**
PROGETTO MOLISE	1.311,80	-	-	-	-		-	-	**-**
PROGETTO TRENTINO	5.022,19	-	5.022,19	53.445,89	5.022,19	*100%*	5.022,19	-	**5.022,19**
REALTA' ITALIA	3.118,30	-	-	-	-		-	-	**-**
RIALZATI MOLISE	2.506,64	-	-	-	-		-	-	**-**
RIFONDAZIONE COMUNISTA	21.615,98	-	21.615,98	62.287,65	21.615,98	*100%*	21.615,98	-	**21.615,98**
SCELTA CIVICA	434.971,65	-	434.079,02	531.983,85	434.079,02	*100%*	434.079,02	21.703,95	**412.375,07**
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	214.184,35	84.581,97	298.766,32	428.113,65	298.766,32	*100%*	214.184,35	181,25	**214.003,10**
SLOVENSKA SKUPNOST	1.511,74	-	-	-	-		-	-	**-**
STELLA ALPINA	2.852,76	5.379,91	6.792,29	-	-		-	-	**-**
SÜD-TIROLER FREIHEIT	3.271,56	-	3.271,56	-	-		-	-	**-**
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	43.267,34	37.329,50	80.596,84	833.711,52	80.596,84	*100%*	43.267,34	1.128,30	**42.139,04**
TEAM AUTONOMIE	374,32	-	374,32	-	-		-	-	**-**
UAL UNION AUTONOMISTA LADINA	602,77	-	-	-	-		-	-	**-**
UDC	156.526,54	-	150.414,97	160.228,80	150.414,97	*100%*	150.414,97	4.778,89	**145.636,08**
UDC E FLI CON BONGIORNO PER IL LAZIO	22.616,25	-	22.616,25	-	-		-	-	**-**
UNA REGIONE IN COMUNE (lista "Cittadini per Debora Serracchiani Presidente")	5.892,74	-	5.892,74	603,75	603,75	*10,25%*	603,75	-	**603,75**
UNION VALDÔTAINE	5.349,76	5.379,91	3.937,38	-	-		-	-	**-**
UNION VALDÔTAINE PROGRESSISTE	2.259,65	-	-	-	-		-	-	**-**
UNIONE PER IL MOLISE	1.954,83	-	-	-	-		-	-	**-**
UNIONE PER IL TRENTINO	7.012,40	7.793,30	14.805,70	-	-		-	-	**-**
USEI	6.751,04	3.221,66	9.972,70	-	-		-	-	**-**
VERDI GRÜNE VËRC - SEL	3.954,01	-	3.954,01	-	-		-	-	**-**
TOTALI	**7.140.705,67**	**5.118.750,00**	**9.145.802,55**	**8.930.619,02**	**6.568.872,15**		**4.075.839,37**	**65.117,51**	**4.010.721,86**
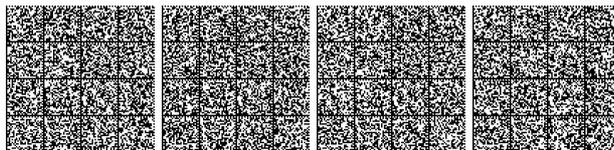
14A06004

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 luglio 2014.

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m².

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

Ravvisata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m^2;

Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m^2, così come definite nella regola tecnica di cui all'art. 3.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
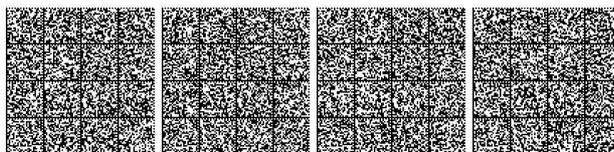
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4.

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano alle aerostazioni di cui all'art. 1, di nuova realizzazione e alle aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi a predetta data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

2. Le aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguate alle disposizioni di cui alla regola tecnica allegata al presente decreto secondo le indicazioni di cui all'art. 6, salvo che nei seguenti casi:

a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 5.

Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le aerostazioni di cui all'art. 4, comma 2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della allegata regola tecnica, entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 15 e successive modificazioni, per i seguenti punti:

1. Generalità;

2. Ubicazione;

4. Misure per il dimensionamento delle vie esodo (con esclusione dei punti: 4.4 e 4.8, per il punto 4.3 la capacità di deflusso può essere aumentata fino a 75 anche nel caso in cui gli impianti sono previsti nel progetto di cui al comma 2 del presente articolo);

6. Impianti elettrici (con esclusione dei punti 6.2, comma 1, lettera *d)* e 6.3, comma 2);

7.2 Estintori;

9. Segnaletica di sicurezza;

10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio (con esclusione dei commi 6 e 7);

11. Divieti;

b) entro tre anni dal termine previsto alla precedente lettera *a)*, per i seguenti punti:

4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo;

5. Impianti di climatizzazione;

6.3. Illuminazione di sicurezza (limitatamente al comma 2);

7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (con esclusione del punto 7.2);

8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;

10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, (limitatamente al comma 6);

c) entro cinque anni dal termine previsto alla precedente lettera *a)*, per i restanti punti della regola tecnica.

2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

3. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispet-

tivi termini previsti deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

4. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2014

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI AEROSTAZIONI CON SUPERFICIE COPERTA ACCESSIBILE AL PUBBLICO SUPERIORE A 5.000 M²

1. GENERALITÀ

1.1. *Scopo e campo di applicazione*

1. La presente regola tecnica ha lo scopo di indicare misure tecniche e gestionali di prevenzione incendi da osservarsi nella progettazione, realizzazione ed esercizio di strutture destinate ad aerostazione, al fine di garantire l'uniformità di applicazione delle misure di sicurezza antincendio sul territorio nazionale da parte dei responsabili delle attività.

2. Le indicazioni riportate nella presente regola tecnica si applicano alle attività di aerostazione svolte all'interno di un edificio, anche pluripiano, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m².

1.2. *Termini, definizioni e tolleranze dimensionali*

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda, oltre che al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 e successive modificazioni, anche al Regolamento CE n. 300/2008 dell'11 marzo 2008.

2. Ai fini della presente regola tecnica si definisce inoltre:

Aerostazione: infrastruttura aeroportuale comprese le relative pertinenze commerciali, di servizio, di ristoro e di controllo del passeggero, attrezzata per la permanenza, i controlli di sicurezza, l'imbarco, lo sbarco e per il transito dei passeggeri e del loro bagaglio.

Responsabile dell'attività: fatti salvi i casi specifici, in generale è la Società di gestione dell'attività aeroportuale, le cui competenze sono definite all'art. 705 del Codice della Navigazione.

Area lato volo (airside): area di manovra di un aeroporto, terreni ed edifici adiacenti, o parti di essi, l'accesso ai quali è limitato.

Area lato terra (landside): parti di aeroporto, terreni adiacenti ed edifici o parti di edifici che non si trovano nell'area lato volo (airside).

TPHP (Typical Peak Hour Passengers): numero di passeggeri nell'ora di punta tipica.

Strato di aria libera da fumo: zona compresa fra il livello del pavimento e il limite inferiore dello strato di fumo in cui la concentrazione del fumo è minima e le condizioni sono tali da permettere il movimento agevole delle persone.

1.3. *Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi*

1. Per le aree e impianti a rischio specifico classificate come attività soggette a controllo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2. UBICAZIONE

2.1. *Generalità*

1. Le attività devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

2.2. *Accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso*

1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,5 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di volta: 13 m;

pendenza: non superiore al 10 %;

resistenza al carico: almeno 20 t (8 t asse anteriore, 12 t asse posteriore, passo 4 *m)*.

2. L'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attività, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso delle persone.

3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

3.1. *Resistenza al fuoco*

1. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell'aerostazione devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco commisurati alla classe del compartimento determinate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, con un livello di prestazione minimo pari al III. In caso di distribuzione non uniforme del carico di incendio, lo stesso va calcolato con riferimento alla sua effettiva distribuzione così come prescritto al comma 3 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007. In tale caso, le strutture vanno verificate con modelli di incendio localizzati utilizzando il valore del carico di incendio specifico q_f. Un modello di incendio localizzato di comprovata validità è riportato nella norma UNI EN 1991 1-2.

2. I requisiti di resistenza al fuoco delle strutture portanti e degli elementi di compartimentazione delle aree a rischio specifico devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate.

3.2. *Reazione al fuoco*

1. I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 e successive modificazioni, devono essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni di seguito specificate.

2. In tutte le zone dell'aerostazione accessibili al pubblico le pareti dovranno essere realizzate o rivestite con materiali aventi classe di reazione al fuoco non inferiore a B-s1,d0. Tali materiali potranno essere installati anche non in aderenza al supporto incombustibile purché detta classe risulti attribuita in funzione delle reali condizioni di posa, ossia avendo valutato il comportamento al fuoco su entrambe le facce.

3. Fanno eccezione le pareti di separazione tra le varie attività commerciali che dovranno essere realizzate in materiali di classe A1.

4. In tutte le zone dell'aerostazione accessibile al pubblico gli eventuali controsoffitti o rivestimenti del soffitto incombustibili dovranno avere classe di reazione al fuoco non inferiore a B-s1,d0 e tutti i pavimenti dovranno avere classe di reazione al fuoco non inferiore a B_{fl}-s1.

5. È consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili aventi classe di reazione al fuoco non inferiore a B-s2-d1 e B_L-s2-d1 quando è prevista una protezione in grado di garantire che gli stessi non siano a contatto con le fiamme, da realizzarsi con prodotti e/o elementi da costruzione aventi una classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30.

6. In caso di protezione con impianto automatico di spegnimento può consentirsi l'impiego di materiali di classe C-s1-d0, Cfl-s1 in luogo rispettivamente delle classi B-s1-d0, B_{fl}-s2 precedentemente indicate.

7. I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive modificazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'art. 10 del citato decreto 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

I tendaggi devono avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

Le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.

I sedili non imbottiti dovranno essere di classe non superiore a 2.

8. Le canalizzazioni di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione dovranno essere conformi al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2003.

9. Sono fatti salvi i materiali installati in data precedente all'emanazione della presente regola tecnica. Per le attività esistenti, andranno utilizzati materiali classificati, come sopra indicato, in occasione della loro sostituzione.

3.3. *Compartimentazione*

1. Le aree aperte al pubblico delle aerostazioni, distribuite anche su più livelli, devono essere compartimentate dalle altre aree dell'edificio. In caso di collegamenti con nodi di trasporto intermodali andranno individuate le idonee misure di sicurezza compatibili con le attività connesse.

2. Gli elementi di separazione devono possedere una classe di resistenza al fuoco non inferiore a quella richiesta per il compartimento aerostazione, ovvero non inferiore a quella prevista per l'attività adiacente, qualora fosse richiesta per quest'ultima una classe di resistenza superiore.

3. Per le aree adibite ad attività commerciali è ammessa la comunicazione con le aree dell'aerostazione aperte al pubblico senza necessità di requisiti di compartimentazione, con esclusione per i depositi annessi con superficie superiore a 100 m^2 e carico d'incendio superiore a 600 MJ/m^2.

4. Per le comunicazioni tra le aree aperte al pubblico e l'impianto di smistamento bagagli, negli attraversamenti di tali compartimenti con i nastri trasportatori, è ammessa l'adozione di un idoneo sistema di confinamento dei fumi.

3.4. *Ascensori e rampe mobili*

1. Tutti gli ascensori che attraversano più compartimenti devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto per i compartimenti attraversati.

2. Le caratteristiche dei vani ascensore devono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

4. MISURE PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE VIE ESODO

4.1. *Generalità*

1. Per quanto non specificatamente previsto nella presente regola tecnica, le misure relative alle vie di esodo devono essere conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, concernente le misure relative alle vie di esodo in caso di incendio nei luoghi di lavoro.

4.2. *Affollamento*

1. Il valore dell'affollamento massimo ipotizzabile dell'intera aerostazione, viene dichiarato dal gestore aeroportuale, ma non potrà essere inferiore al TPHP (Typical Peak Hour Passengers: numero di passeggeri nell'ora di punta tipica) ottenuto con la formulazione riferita alla metodologia FAA (Federal Aviation Administration) moltiplicando il traffico annuo per i fattori correttivi di seguito indicati, incrementato del 20 %:

Traffico Annuo	TPHP
≥20.000.000	0.030%
10.000.000-19.999.999	0.035%
1.000.000-9.999.999	0.040%
5000.000-999.999	0.050%
100.000-499.000	0.065%
< 100.000	0.120%

2. Il valore massimo dell'affollamento ipotizzabile e la destinazione delle diverse zone deve essere dichiarato dal gestore anche per le seguenti aree, per le quali, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a:

lato volo (airside) e lato terra (landside): 0.07 persone/m^2;

gates imbarco e sala di riconsegna bagagli: 0.20 persone/m^2;

zone check-in e sala di attesa arrivi: 0.25 persone/m^2;

zona in prossimità dei controlli di sicurezza: 0.40 persone/m^2.

4.3. *Capacità di deflusso*

1. La capacità di deflusso per le aerostazioni non deve essere superiore a 60.

2. In caso di presenza del sistema di controllo fumi e dell'impianto automatico di spegnimento, la capacità di deflusso può essere aumentata fino a 75.

4.4. *Lunghezza dei percorsi di esodo*

1. Il percorso effettivo, senza ostacoli al deflusso, per raggiungere un luogo sicuro, non può essere superiore a 60 m.

2. In caso di presenza di impianto automatico di spegnimento o di impianto di estrazione localizzata dei fumi, la lunghezza del percorso può essere aumentata fino a 70 m.

4.5. *Sistema delle vie di esodo*

1. Le zone, landside e airside, devono essere ognuna provvista di un proprio sistema organizzato di vie d'uscita indipendenti verso un luogo sicuro, dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alla capacità di deflusso, che, in caso di incendio, garantisca l'esodo rapido e ordinato degli occupanti, comprese le persone disabili.

2. Le vie di uscita delle aree commerciali possono confluire nel sistema di vie di esodo dell'aerostazione.

3. Ai fini dell'esodo per la zona airside/landside, si potranno utilizzare i varchi di controllo confluenti sulla zona landside/airside, se tale ipotesi è prevista nel piano di emergenza.

4. Nel piano di emergenza deve essere prevista l'attivazione, di un servizio di assistenza all'esodo per le persone diversamente abili.

4.6. *Larghezza totale delle vie di esodo*

1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, e da ogni zona, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

4.7. *Numero di uscite*

1. Le uscite da ciascun piano o compartimento frequentato dal pubblico non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.

4.8. *Sistema di controllo dei fumi e del calore, di tipo naturale o meccanico*

1. Le aree dell'aerostazione accessibili al pubblico devono essere provviste di un sistema di controllo dei fumi finalizzato a garantire uno strato di aria libera da fumo di altezza pari almeno a 2,00 m., progettato, costruito e gestito in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012 ed in relazione alle attività in esame.

2. In particolare il raggiungimento di tale obiettivo prestazionale dovrà essere realizzato mediante un'idonea progettazione del sistema di smaltimento fumi che tenga conto anche delle necessarie esigenze di aria fresca di richiamo e di mantenere condizioni ambientali sostenibili e compatibili con le necessità degli occupanti, in corrispondenza delle uscite di sicurezza e lungo i percorsi di esodo, per il tempo necessario al raggiungimento di un luogo sicuro e/o l'intervento delle squadre di soccorso.

3. Nel caso di aerostazioni articolate su più edifici, eventualmente uniti tramite corridoi di collegamento, per i singoli edifici dell'aerostazione dovranno essere previsti idonei sistemi di confinamento del fumo.

4. Per il calcolo della portata dei fumi deve essere assunto un incendio di progetto pari ad almeno 3.000 kW, da intendersi come potenza massima raggiunta. La potenza sarà espressa mediante una funzione temporale ad andamento di tipo quadratico e con velocità di crescita media. Nel caso di installazione di un impianto di spegnimento automatico sprinkler è consentito assumere un incendio di progetto di 1.500 kW.

5. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

1. Gli impianti di climatizzazione, di tipo centralizzato o localizzato, devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

non alterare la compartimentazione;

evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;

non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

6. IMPIANTI ELETTRICI

6.1. *Generalità*

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla legge 1 ° marzo 1968, n. 186.

2. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti ulteriori caratteristiche:

non costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;

il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza) garantendo comunque la sicurezza dei soccorritori;

disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni «protette» e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

6.2. *Impianti elettrici di sicurezza*

1. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di alimentazione di sicurezza:

a) illuminazione di sicurezza;

b) allarme;

c) rivelazione incendio;

d) impianto di diffusione sonora;

e) sistema di controllo fumi;

f) impianti di estinzione degli incendi.

2. L'alimentazione di sicurezza deve essere realizzata secondo la normativa tecnica vigente, in grado di assicurare il passaggio automatico dall'alimentazione primaria a quella di riserva entro:

0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d;

15 s per gli impianti di cui alle lettere e-f.

3. Il dispositivo di carica degli eventuali accumulatori e/o dei gruppi di continuità deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.

4. L'autonomia di funzionamento dell'alimentazione di sicurezza degli impianti di cui alle lettere a-b-c-d-e-f) è stabilita in 60 minuti.

5. L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

6.3. *Illuminazione di sicurezza*

1. In tutte le aree aperte al pubblico delle aerostazioni, deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza.

2. L'impianto deve assicurare un livello di illuminazione in conformità alle norme vigenti, e comunque non inferiore a 5 lux ad 1 metro di altezza dal piano di calpestio.

3. Per l'impianto di illuminazione di sicurezza possono essere utilizzate singole lampade autoalimentate oppure con alimentazione centralizzata.

7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

7.1. *Generalità*

1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere progettate, installate, e gestiti secondo la regola dell'arte, conformemente alle normative specifiche e a quanto di seguito indicato.

7.2. *Estintori*

1. Le attività devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e in prossimità delle uscite; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 200 m^2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di un estintore per ciascun impianto a rischio specifico e per ciascuna attività commerciale presente.

2. Gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A - 89B C.

3. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

7.3. *Reti idranti*

1. Le aerostazioni nel loro complesso devono essere dotate di apposita rete idranti, progettata, costruita, e gestita in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.

2. Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di pericolo, con riferimento alla UNI 10779, è così stabilito, in base alla superficie coperta accessibile al pubblico dell'aerostazione:

superficie inferiore a 10.000 m^2 = livello 1;

superficie tra 10.000 e 50.000 m^2 = livello 2;

superficie superiore a 50.000 m^2 = livello 3.

L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845.

3. Per le aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 10.000 m² deve essere prevista anche la protezione esterna conforme alla norma UNI 10779.

4. In ogni caso si dovranno installare, in posizione accessibile e sicura, ed in numero adeguato all'estensione e alla conformazione dell'aerostazione, idranti soprasuolo conformi alla nonna UNI EN 14384, collegati alla rete pubblica, atti al rifornimento dei mezzi di soccorso e con una erogazione minima di 500 l/min per almeno 90 minuti.

7.4. *Impianto di spegnimento automatico*

1. Tutti i locali con superficie superiore a 100 m² e con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m², depositi e servizi compresi, devono essere protetti da impianto di spegnimento automatico, di tipo idoneo all'uso ed al luogo di installazione, progettato, costruito e gestito in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.

2. Nelle aree accessibili al pubblico l'impianto di spegnimento automatico deve essere ad acqua.

8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO

1. Tutti i locali dell'aerostazione devono essere protetti da un impianto fisso di rivelazione e segnalazione allarme incendio progettato, costruito e gestito in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.

9. SEGNALETICA DI SICUREZZA

1. Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, almeno in lingua italiano e inglese, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi:

le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d'esodo;

l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;

i divieti di fumare ed uso di fiamme libere;

il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio;

i pulsanti di allarme.

2. Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, alimentata sia da rete normale che da alimentazione di sicurezza.

3. Per le specificità connesse all'esodo di persone con disabilità dovrà essere adottata la cartellonistica definita dall'art. 4.3 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

10. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

1. L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve essere di tipo coordinato.

2. Il piano di emergenza deve prevedere un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.

3. La consistenza numerica del servizio interno di sicurezza antincendio, deve tenere conto della valutazione dei rischi d'incendio e deve essere costituito, in ogni caso, da un numero di addetti non inferiore a quattro unità per ogni singola aerostazione.

4. Gli addetti del servizio, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

5. I componenti la squadra di emergenza dovranno, fra l'altro, conoscere la posizione e la zona di competenza, dei quadri elettrici generali e degli eventuali comandi di sgancio a distanza ed essere opportunamente addestrati sulle procedure da attuarsi in caso di emergenza.

6. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito locale presidiato, che garantisca la funzionalità anche in caso di emergenza, in cui convergono tutti i segnali per la gestione dell'emergenza.

7. Deve essere presente un efficiente sistema di diffusione sonora in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme, percepibili anche ai portatori di disabilità sensoriali, allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.

8. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

11. DIVIETI

1. È vietato installare all'interno degli ambienti dell'aerostazione accessibili al pubblico apparecchi per la produzione di calore funzionanti a combustibile solido, liquido o gassoso, e apparecchi elettrici con resistenza in vista.

2. Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio.

14A05881

DECRETO 18 luglio 2014.

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidatarie.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta. Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Ravvisata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le attività di interporto, intese come infrastrutture funzionali al sistema intermodale logistico costituite in un complesso organico finalizzato al deposito, allo scambio fra diverse modalità di trasporto delle merci ed alla logistica integrata;

Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m^2, e alle relative attività affidatarie, così come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1, sono realizzati e gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree esterne;

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4.

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano agli interporti e alle relative attività affidatarie di cui all'art. 1, di nuova realizzazione e agli interporti e alle relative attività affidatarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale o di ampliamento, successivi a predetta data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

2. Gli interporti e le relative attività affidatarie di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguati alla regola tecnica allegata al presente decreto secondo le disposizioni di cui all'art. 6, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Gli interporti e le attività affidatarie incluse nell'elenco di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esentati dall'obbligo di adeguamento nei seguenti casi, fatto salvo comunque il rispetto del punto 9 della regola tecnica allegata al presente decreto:

a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 5.

Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli interporti e le attività affidatarie di cui all'art. 4, comma 2, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della allegata regola tecnica, entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per i seguenti punti:

3.2;

3.2.2;

4, limitatamente ai commi 4,7 e 9;

5, limitatamente ai commi 1,2, 3, 6 e 7;

7, limitatamente ai commi 1 e 2;

8;

9.

b) entro due anni dal termine previsto alla precedente lettera *a)*, per i seguenti punti:

3.2.3;

3.2.4.

c) entro quattro anni dal termine previsto alla precedente lettera *a)*, per i restanti punti della regola tecnica, escluso il punto 3.1, comma 1, le cui disposizioni non si applicano agli interporti e alle attività affidatarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

3. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

4. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: LUPI

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI INTERPORTI, CON SUPERFICIE SUPERIORE A 20.000 M^2, E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ AFFIDATARIE.

1. Termini e definizioni.

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 e successive modificazioni. Inoltre, ai fini della presente regola tecnica si definisce:

Interporto: insieme di infrastrutture funzionali al sistema intermodale logistico costituite in un complesso organico finalizzato al deposito, allo scambio fra diverse modalità di trasporto delle merci, ed alla logistica integrata, comprensive delle infrastrutture e dei servizi affidati anche a soggetti terzi rispetto al responsabile dell'attività interporto;

Attività affidataria: attività svolta da un soggetto terzo rispetto al responsabile dell'attività interporto, in un locale o area dell'interporto, costituente eventualmente attività inclusa nell'elenco di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

Aree comuni: area e/o locale dell'interporto, escluse le aree e i locali di pertinenza delle attività affidatarie, destinata/o generalmente ai servizi per la gestione e la funzionalità dell'interporto;

Superficie dell'interporto: sommatoria di tutte le superfici, al chiuso e all'aperto, adibite alle funzioni dell'interporto;

Terminale ferroviario intermodale: scalo dotato di mezzi di movimentazione che consentono il trasferimento del carico dal carro ferroviario ad altra modalità di trasporto o viceversa, non ricompresi nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997;

Centro di gestione dell'emergenza: locale, all'interno dell'interporto, destinato ad ospitare le unità preposte al coordinamento delle operazioni in caso di emergenza;

Impianti tecnologici di servizio: impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio così come individuati dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012;

Merci pericolose: merci pericolose così come definite dalla vigente normativa A.D.R./R.I.D. di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 gennaio 2013 (recepimento direttiva 2012/45/UE); sostanze
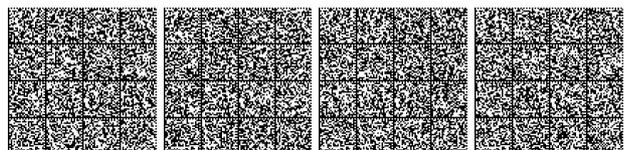
pericolose così come definite al titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81; rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte quarta.

2. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi.

1. Per le attività a rischio specifico presenti nelle aree comuni dell'interporto e nelle aree ovvero nei locali delle attività affidatarie, costituenti eventualmente attività inclusa nell'elenco di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi o, in mancanza, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

2. In presenza di merci pericolose all'interno delle aree, edifici e/o infrastrutture dell'interporto ovvero delle attività affidatarie si applicano, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, le specifiche norme di settore vigenti in materia.

3. Ubicazione e requisiti generali.

3.1 Caratteristiche dell'area.

1. L'area dell'interporto deve essere scelta in modo da non determinare, in caso di incendio, il rapido coinvolgimento delle attività esterne, limitrofe allo stesso.

2. L'attività di interporto deve essere ubicata nel rispetto delle distanze di sicurezza esterne stabilite dalle disposizioni vigenti o, in mancanza di queste, definite in base alla valutazione del rischio e delle ipotesi incidentali credibili, assunte a riferimento.

3. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, gli accessi all'area dell'interporto ed i relativi percorsi, che devono essere in numero adeguato in relazione all'estensione e alla configurazione dello stesso, devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di volta: 13 m;

pendenza: non superiore a 10%;

resistenza al carico: almeno 20 t (8 t asse anteriore, 12 t asse posteriore, passo 4 *m)*.

4. Deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei Vigili del fuoco agli edifici multipiano presenti nell'area dell'interporto.

5. Deve essere assicurata agli automezzi di soccorso la possibilità di percorrere tutta la viabilità interna all'area dell'interporto e di raggiungere, con facilità, tutte le aree e le infrastrutture presenti al suo interno, inclusi i punti di raccolta individuati dal piano di emergenza generale dell'interporto. Al riguardo dovrà essere installata idonea segnaletica. L'utilizzo delle aree su spazio scoperto, di pertinenza dell'interporto, destinati al parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso delle persone presenti nel complesso.

6. L'interporto dovrà essere dotato di idonea segnaletica, ad elevata efficienza (classe 2) così come definita all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, atta a consentire la rapida e sicura individuazione di ogni area, attività e servizio presente nell'interporto e guidare, in condizioni ordinarie e di emergenza, gli spostamenti nell'insediamento degli operatori interni, degli utenti esterni e dei soccorritori. A tal fine ogni area, attività e servizio dell'interporto dovranno essere individuate a mezzo di numerazione progressiva o di altro sistema equivalente.

3.2 Impianti tecnologici di servizio.

1. Gli impianti tecnologici di servizio dell'interporto e delle singole attività affidatarie devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Detti impianti devono essere intercettabili dall'esterno, da posizione segnalata e facilmente accessibile.

3.2.1 Impianti di protezione attiva.

1. L'interporto nel suo complesso, incluse le aree e i locali di pertinenza delle attività affidatarie, devono essere protetti, in esito alla valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente, da sistemi di protezione attiva contro l'incendio, progettati, realizzati e gestiti in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.

2. L'interporto nel suo complesso, incluse le aree su spazio scoperto, deve essere in ogni caso protetto da una rete idranti conforme alle direttive di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012. Ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779, per quanto applicabile, si dovrà prevedere la realizzazione sia della protezione interna che della protezione esterna, con livello di pericolosità 3.

3. L'alimentazione idrica a servizio della rete di idranti di cui al comma 2 deve essere almeno di tipo singolo superiore, secondo la norma UNI EN 12845. Qualora l'alimentazione singola superiore non sia del tipo con acquedotto, si dovranno installare nell'interporto anche idranti soprasuolo, per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei VV.F, conformi alla norma UNI EN 14384, collegati alla rete pubblica. Detti idranti devono essere in numero e posizione adeguata all'estensione e alla conformazione dell'interporto e comunque a distanza reciproca non superiore a 1000 m ed in grado di erogare almeno 500 l/min per non meno di 120 minuti.

4. L'alimentazione idrica a sevizio di più impianti idrici di estinzione degli incendi deve essere di tipo combinato secondo la norma UNI EN 12845.

5. L'attivazione di ogni impianto di rivelazione e segnalazione incendio, nonché di spegnimento di tipo automatico, installato in qualunque locale presente nell'interporto, deve essere segnalata esternamente all'attività stessa con segnali ottico-acustici e deve essere automaticamente segnalata al centro di gestione dell'emergenza.

3.2.2 Impianti elettrici.

1. Gli impianti elettrici a servizio dell'interporto e delle singole attività affidatarie devono essere realizzati ed installati in conformità alla normativa vigente e alla legge 1° marzo 1968. n. 186.

Ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti devono avere le seguenti caratteristiche:

non costituire causa primaria di incendio o di esplosione:

non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;

il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

essere adeguatamente suddivisi in più circuiti in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero impianto;

garantire la continuità di esercizio dell'alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio assicurando, comunque, la salvaguardia dei soccorritori;

essere dotati di uno o più dispositivi per il sezionamento di emergenza dei circuiti costituenti pericolo per la salvaguardia dei soccorritori, ubicati in posizioni «protette» segnalate e corredati di chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

2. I quadri elettrici generali devono essere ubicati in posizione segnalata, protetta dall'incendio e facilmente accessibile. Nel caso in cui i quadri elettrici siano installati in posizione che non risulti facilmente accessibile deve essere previsto un comando di sgancio a distanza.

3. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di alimentazione di sicurezza:

a) illuminazione di sicurezza;

b) allarme;

c) rivelazione incendio;

d) impianto di diffusione sonora;

e) sistema di controllo fumi e calore;

f) impianti di estinzione degli incendi.

L'alimentazione di sicurezza deve essere realizzata secondo la normativa tecnica vigente, in grado di assicurare il passaggio automatico dall'alimentazione primaria a quella di riserva entro:

0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d,

15 s per gli impianti di cui alle lettere e-f.

Il dispositivo di ricarica degli eventuali accumulatori e/o gruppi di continuità deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.

L'autonomia minima di funzionamento dei servizi di sicurezza è stabilita come segue:

impianti di cui alle lettere b)-c)-d)-e): 60 minuti;

impianti di cui alla lettera *a)*: 90 minuti;

impianti di cui alla lettera *f)*: 120 minuti.

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle vigenti normative di prevenzione incendi.

4. Nei fabbricati, nelle aree a rischio specifico e nel centro di gestione dell'emergenza deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 2 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili alle persone. Per l'impianto di illuminazione di sicurezza possono essere utilizzate singole lampade autoalimentate oppure con alimentazione centralizzata installate in modo tale da garantire l'illuminamento del percorso di esodo per un'altezza non inferiore a 2 m dal piano di calpestio.

5. Gli impianti fotovoltaici presenti nell'interporto devono essere progettati, installati e gestiti secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3.2.3 Illuminazione esterna.

1. Le aree all'aperto dell'interporto, individuate dal piano generale di emergenza come punti di raccolta, i percorsi per il raggiungimento degli stessi e delle uscite dall'interporto, devono essere adeguatamente illuminate e segnalate, in condizioni di emergenza, in modo da garantire il sicuro movimento delle persone. Per i punti di raccolta dovrà essere garantito un illuminamento non inferiore a 2 lux a livello suolo.

3.2.4 Sistema di allarme.

1. L interporto deve essere munito di un sistema di allarme in grado di avvertire, in caso emergenza, gli operatori delle attività affidatarie presenti nelle stesse e di agevolare la gestione della stessa. Il sistema di allarme dovrà prevedere adeguate codifiche in funzione del tipo di emergenza in atto.

2. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere gestito dal centro di gestione dell'emergenza, sotto il continuo controllo del personale preposto.

3. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 60 minuti.

4. Le procedure per l'attivazione del sistema di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza generale dell'interporto.

4. Locali per deposito merci.

1. I locali destinati a deposito merci e ai relativi servizi devono essere ubicati, fuori terra, in edifici indipendenti, esclusivamente destinati a tale uso, ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi.

2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco determinati in conformità al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007.

3. I locali destinati a deposito merci e ai relativi servizi devono essere suddivisi in compartimenti antincendio, in relazione al pericolo di incendio dell'attività svolta negli stessi e alle misure di protezione presenti.

4. Le vie di uscita dei locali destinati a deposito e ai relativi servizi devono essere conformi ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive dell' attività.

5. I locali destinati a deposito e ai relativi servizi devono essere muniti di un idoneo sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e distribuite sul perimetro in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio. Le superfici di aerazione dovranno essere distribuite in maniera il più possibile uniforme lungo il perimetro della struttura e, ove possibile, ricavate su pareti contrapposte. Eventuali impianti di evacuazione fumo e calore devono essere conformi alle indicazioni di cui al punto 3.2.1, comma 1.

6. Gli impianti di protezione attiva, qualora realizzati a servizio esclusivo del locale deposito e dei relativi servizi, installati in esito alla valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente, devono essere conformi alle indicazioni di cui al punto 3.2.1., comma 1.

7. Nei locali devono essere installati, in relazione al rischio dell'attività, un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere ed ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

8. 1 materiali da costruzione utilizzati nei locali per i quali si richiede, in esito alla valutazione del rischio d'incendio, di cui alla normativa vigente, il requisito di reazione al fuoco, devono rispondere al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 e successive modificazioni ed essere installati coerentemente alle relative certificazioni.

9. I depositi di materiali, temporaneamente ubicati all'esterno del locale, devono essere posizionati in maniera tale da garantire, in caso di incendio, la non propagazione dell'incendio all'interno dello stesso locale e ai locali attigui.

10. I locali destinati a deposito e ai relativi servizi possono comunicare direttamente, tramite porte resistenti al fuoco, adeguate alla classe del compartimento e munite di dispositivo per l'autochiusura, con locali destinati ad attività lavorative strettamente pertinenti. Per tali locali devono essere applicate le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Aree deposito su spazio scoperto.

1. Le aree su spazio scoperto, destinate a deposito di merci in containers e non, devono essere adeguatamente scelte e segnalate, ubicate a distanza di sicurezza da altro materiale combustibile/infiammabile depositato e dagli edifici/infrastrutture dell'interporto.

2. Per il deposito di merci in containers standard, nelle tipologie usualmente impiegate, si dovranno prevedere aree appositamente predisposte, caratterizzate da adeguati corridoi longitudinali e trasversali, per le quali sarà indicato, con apposita segnaletica, il numero massimo di containers accatastabili e affiancabili.

3. Nelle aree destinate a deposito containers dovrà essere permanentemente garantita la circolazione dei mezzi dei vigili del fuoco.

4. Per le aree su spazio scoperto, destinate a deposito di merci, in containers e non, si applicano, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi e altre applicabili o, in mancanza, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Nelle aree destinate al deposito, anche temporaneo, di merci pericolose, ove i containers pieni saranno sovrapposti nel numero massimo ammesso, si dovranno inoltre adottare accorgimenti al fine di limitare l'eventuale spandimento di liquidi, inclusa l'acqua di spegnimento utilizzata in caso d'incendio. A tal fine dovranno essere realizzati pozzetti di intercettazione, bacini di raccolta sufficienti a contenere eventuali sversamenti e quanto altro necessario allo scopo. Le merci pericolose in deposito dovranno essere raggruppate per tipologia, anche nel rispetto delle norme RID/ADR, in modo da non creare incompatibilità fra containers posizionati nello stesso bacino di raccolta. I bacini di raccolta/contenimento dovranno essere dotati di rampe per il transito di carrelli di sollevamento e spostamento su gomma, indipendentemente dalla modalità ordinaria di movimentazione dei containers.

6. Nel caso di deposito di merci pericolose, dovrà essere predisposto un sistema centralizzato per la raccolta e la consultazione dei dati delle sostanze in deposito con indicate, oltre alle informazioni fisico-chimiche della sostanza e per la gestione delle emergenze, la tipologia, la quantità (che non dovrà superare, per ciascuna classe di sostanza, quella massima indicata negli atti autorizzativi), l'ubicazione, i sistemi di stoccaggio ed ogni altra informazione necessaria per la sicurezza degli operatori, anche in emergenza.

7. In presenza di deposito anche temporaneo di merci pericolose, per l'area destinata a tale deposito si devono osservare le distanze di sicurezza fissate dalle relative normative di prevenzione incendi o, in mancanza di queste, determinate a seguito della valutazione del rischio e delle ipotesi incidentali credibili, assunte a riferimento.
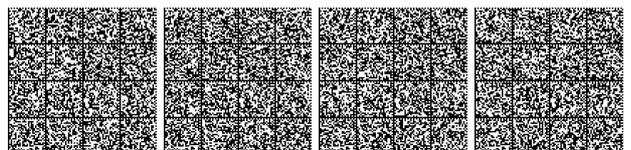
6. Area per terminale ferroviario intermodale.

1. Per i terminali ferroviari intermodali si applicano le misure di sicurezza e gestionali previste dal decreto ministeriale 20 ottobre 1998.

2. Nell'area destinata al terminale ferroviario dovrà essere garantita la circolazione dei mezzi dei vigili del fuoco.

7. Aree per la sosta degli autoveicoli.

1. Le zone destinate alla lunga sosta degli autoveicoli, che sono in attesa di effettuare le operazioni di carico/scarico delle merci, devono essere opportunamente individuate ed in posizione di sicurezza rispetto alle strutture e infrastrutture dell'interporto.

2. In presenza di automezzi destinati al trasporto di merci pericolose dovranno essere adottate specifiche misure gestionali per evitare la propagazione di un eventuale incendio ai vicini autoveicoli in sosta.

3. Nelle aree di sosta degli autoveicoli destinati al trasporto di merci pericolose si dovranno inoltre adottare le misure di sicurezza di cui al punto 5, commi 5, 6 e 7.

8. Segnaletica di sicurezza.

1. Le aree e gli edifici dell'interporto e delle attività affidatarie devono essere provvisti di segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni che indichi:

le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d'esodo;

l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;

i divieti di fumare ed uso di fiamme libere;

il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio;

i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;

i pulsanti di allarme.

2. Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, alimentata sia da rete normale che da alimentazione di sicurezza.

9. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.

1. L'organizzazione e la gestione della sicurezza dell'interporto, nel suo complesso, e delle singole attività affidatane presenti nello stesso, deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto del Ministero dell'interno 10 marzo 1998 e successive modificazioni ovvero ai decreti emanati a norma dell'art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve essere di tipo coordinato.

2. L'interporto dovrà disporre di un piano generale di emergenza, coordinato con i singoli piani di emergenza elaborati per ciascuna delle attività affidatarie presenti nell'area dell'interporto, incluso il terminale ferroviario intermodale, che conterrà, oltre a quanto già previsto dalle vigenti disposizioni:

procedure per la gestione degli impianti tecnologici e antincendio comuni e dei sistemi di controllo attestati nel Centro di gestione delle emergenze;

misure specifiche per assistere gli utenti esterni e le eventuali persone disabili presenti;

indicazioni da fornire agli autoveicoli e ai treni merci diretti all'interporto in concomitanza con la fase emergenziale;

azioni da intraprendere, a cura dell'interporto e/o attività affidatarie, in relazione agli scenari emergenziali ipotizzati;

ogni altra indicazione utile alla gestione dell'emergenza.

3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in caso di emergenza, l'interporto deve essere provvisto di un locale, denominato centro di gestione dell'emergenza, che può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee.

Il centro di gestione dell'emergenza deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni con gli operatori dell'emergenza e del soccorso, nell'ambito dell'interporto e con l'esterno. Nello stesso devono essere custodite, per le squadre di emergenza:

le planimetrie dell'intero interporto riportanti l'ubicazione delle vie di accesso e di uscita dal complesso, i vari ambienti/edifici presenti, con indicazione delle relative destinazioni d'uso, delle attività svolte e dei materiali presenti negli stessi, dei mezzi e gli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico;

gli schemi funzionali degli impianti tecnologici di servizio, con l'indicazione dei relativi dispositivi di gestione e arresto;

il piano di emergenza generale dell'interporto con l'elenco completo del personale incaricato, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc;

sistema per la raccolta e la consultazione dei dati delle merci in deposito e/o in lavorazione e delle relative schede di sicurezza;

gli elementi significativi, ai fini della gestione dell'emergenza, dei singoli piani di emergenza di ciascuna delle attività affidatarie presenti;

ogni altro documento utile alla gestione dell'emergenza.

Il centro di gestione delle emergenze deve essere operativo ed immediatamente accessibile, in caso di emergenza, al personale interessato, ai Vigili del Fuoco, alle Autorità esterne e deve essere sempre presidiato da personale all'uopo incaricato e adeguatamente formato. In assenza del presidio continuativo nel tempo, l'attivazione degli impianti di protezione attiva presenti nell'interporto deve essere automaticamente segnalata ad una centrale operativa, anche esterna all'interporto, sempre presidiata da personale adeguatamente formato.

4. Deve essere previsto un servizio di sicurezza antincendio dell'interporto, disponibile nelle 24 ore facente capo al centro di gestione delle emergenze, ricompreso nel piano di emergenza generale, al fine di consentirne la tempestiva attuazione.

5. Il personale dell'interporto, incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione dell'emergenza deve essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996 n. 609, previa frequentazione del corso di tipo C, di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e successive modificazioni. Per il personale delle attività affidatarie incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione dell'emergenza si osserveranno le pertinenti direttive di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e successive modificazioni.

6. All'ingresso dell'interporto devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e degli utenti in caso di sinistro ed in particolare la planimetria dell'area deve indicare:

le vie di circolazione ed il percorso di evacuazione con i relativi varchi sulla recinzione nonché l'area di sicurezza;

i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;

i divieti da osservare da parte degli utenti.

7. Al fine di assicurare l'informazione delle persone che operano a vario titolo nel complesso, deve essere predisposta dall'interporto, e dallo stesso fornita a ciascuna delle attività affidatarie, un'adeguata scheda informativa contenente, oltre alle informazioni di carattere generale e di funzionamento della struttura con i relativi servizi, un'apposita sezione dedicata alla sicurezza antincendio del complesso. La suddetta scheda dovrà altresì contenere una planimetria semplificativa della struttura, con l'indicazione delle vie di uscita e dei primi comportamenti da tenere in caso di emergenza, ivi comprese le codifiche degli allarmi e le modalità di allertamento della direzione dell'interporto. La stessa dovrà essere divulgata ai fornitori di servizi da parte degli affidatari delle singole attività.

14A05882

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 maggio 2014.

Sostituzione della tabella A allegata al decreto del 20 febbraio 2013, concernente l'attuazione dell'art.1, comma 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di Istituti di patronato.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, recante «Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152»;

Viste, in particolare, le tabelle A, C e D, allegate al citato regolamento che riportano, tra gli altri, gli interventi in materia di previdenza, di danni da lavoro e alla salute e in materia socio-assistenziale inseriti, rispettivamente, a punteggio zero;

Visto l'art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» che, nel prevedere la progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio zero, in attesa della predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riconosce 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative, demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la concreta individuazione degli stessi;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2013 che, in attuazione della predetta disposizione della citata legge di stabilità 2013, individua nella tabella A i prodotti/servizi non finanziati avviati con modalità telematiche e verificati dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative cui riconoscere in via sperimentale 0,25 punti;

Visto l'art. 2 del medesimo D.M. che al comma 3 prevede la possibilità di adottare provvedimenti sulla base delle criticità segnalate dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative nella prescritta relazione sull'andamento della fase sperimentale;

Considerato che l'INPS, nella relazione di monitoraggio, ha ribadito che gli interventi A14 (Integrazione pensioni facoltative), A30 (Denuncia, recupero e regolarizzazione contributive) e A31 (Operazioni relative a costituzione di posizioni assicurative obbligatorie) continuano ad essere gestiti in modalità cartacea evidenziando, in considerazione dell'esiguo numero di domande pervenute, di non aver dato corso alla prevista telematizzazione dell'intervento A11 (Pensione di mutualità e facoltativa);

Considerato che il medesimo Istituto in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 114, della legge di stabilità 2013, ha attivato modalità alternative per acquisire il CUD in formato cartaceo, che tuttavia non risultano fruibili dai pensionati residenti all'estero, in favore dei quali gli istituti di patronato possono quindi tuttora svolgere, attraverso le proprie sedi, un utile servizio;

Tenuto conto, altresì, del parere della Commissione istituita ai sensi dell'art. 14 del citato regolamento n. 193/08, la quale, relativamente alla voce sperimentale A99 (Rilascio CUD INPS) si è espressa, all'unanimità, in senso favorevole all'attribuzione del punteggio pari a 0,25 esclusivamente per l'attività svolta dagli Istituti di patronato in favore dei cittadini italiani residenti all'estero;

Ravvisata quindi l'esigenza di provvedere all'aggiornamento della tabella A allegata al D.M. 20 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 febbraio 2013 è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2014

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR,MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2591
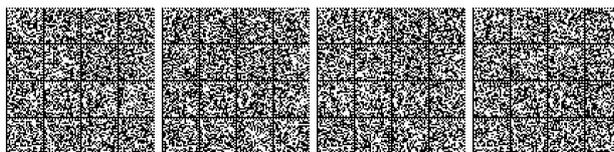
Tabella A

Voce	Denominazione
A12	Costituzione posizione assicurativa (ex Indennità una tantum)
A15	Ricostituzioni pensioni per motivi reddituali
A16	Ricostituzioni pensioni per altri motivi
A17	Assegni al nucleo familiare ai pensionati
A18	Assegni al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti (esclusivamente a pagamento diretto INPS)
A19	Assegni Familiari ai pensionati
A20	Assegni Familiari ai lavoratori autonomi
A21	Indennità di disoccupazione, Aspi e Miniaspi ai lavoratori non agricoli
A22	Indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli
A23	Indennità di mobilità
A25	Prestazioni economiche per TBC
A26	Indennità per maternità
A28	Astensione anticipata per maternità
A29	Ricongiunzione posizione assicurativa
A33	Cure balneo-termali
A34	Ratei maturati e non riscossi - Interessi legali
A35	Doppia annualità pensione SO
A36	Verifica e rettifica sulle posizioni assicurative
A37	Autorizzazione versamenti volontari
A39	Riscatto periodi assicurativi
A44	Indennità di accompagnamento (INPS)
C15	Quota integrativa rendita con decorrenza successiva
C16	Ricaduta stato di inabilità assoluta temporanea
C17	Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero
C18	Domanda riscatto rendita agricola (art. 220 T.U.)
C19	Reintegrazione rendita a superstiti (art. 85, 2° comma T.U.)
C20	Richiesta integrazione rendita
C21	Riconoscimento postumi grado non indennizzabile
C22	Richiesta accertamenti diagnostici specifici
C23	Richiesta di cure termali
C24	Richiesta di protesi
C25	Richiesta assegno funerario
C26	Richiesta tripla annualità a superstiti (art. 85, p.1 T.U.)
C27	Richiesta assegno assistenza personale continuativa
C28	Richiesta assegno incollocabilità grandi invalidi
C29	Richiesta rimborso medicinali
C30	Richiesta spese di viaggio/diaria/indennità sostitutiva salario
C31	Richiesta liquidazione in capitale della rendita
C32	Riconoscimento stato di handicap grave o di inidoneità al servizio
D15	Speciale assegno continuativo (orfani, vedova, L. 248/1976)
A99 (*)	Rilascio CUD INPS (articolo 1, comma 114, legge 23 dicembre 2012, n. 228)

(*) A partire dal 1°gennaio 2014, il punteggio pari a 0,25 è attribuito solo agli interventi effettuati in favore di cittadini italiani residenti all'estero

14A05883

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 luglio 2014.

Scioglimento della «Biuri 2000 Soc. Coop. a r.l.», in Acquaformosa e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 16 aprile 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Vista la nota dell'Agenzia del territorio che conferma la proprietà di immobili della cooperativa;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 27 febbraio 2014 prot. n. 34258, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Biuri 2000 Soc. Coop. a r.l.» con sede in Acquaformosa (CS), costituita in data 11 aprile 1992 codice fiscale 01820520789, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dr. Michele Gagliardi, nato a S. Pietro in Amantea (CS) il 16 novembre 1956, codice fiscale GGLMHL56S16I108J, con studio in Amantea (CS), via Margherita n. 157.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05886

DECRETO 11 luglio 2014.

Scioglimento della «Agrivin Società Cooperativa», in Ginosa e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione, sezione II accertamento del 29 giugno 2012, effettuate dal revisore
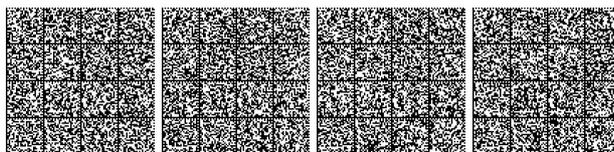
incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 27 febbraio 2014 prot. n. 34318, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Agrivin Società Cooperativa» con sede in Ginosa (TA), costituita in data 22 gennaio 2008 codice fiscale 02690050733, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dr. Gigante Cosimo Roberto, nato a Bari il 13 maggio 1962, codice fiscale GGNCMR62E13A662I, con studio in Taranto, via Duca degli Abruzzi n. 30.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05884

DECRETO 11 luglio 2014.

Scioglimento della «La Vecchia Taverna Società Cooperativa», in Montalto Uffugo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 7 ottobre 2011, effettuate dal revisore incaricato dalla Unione italiana cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 27 febbraio 2014 prot. n. 34321, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Vecchia Taverna Società Cooperativa» con sede in Montalto Uffugo (CS), costituita in data 11 febbraio 2005 codice fiscale 02690720780, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Livia Ferrara, nata a Cosenza il 12 gennaio 1967, codice fiscale FRRLVI67A52D086X, con studio in Oriolo (CS), via Roma n. 184.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05885

DECRETO 11 luglio 2014.

Scioglimento della «CO.TRA.C. Cooperativa Trasporti Calabria - Società Cooperativa», in Filogaso e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'8 giugno 2012, effettuate dal revisore incaricato della Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 27 febbraio 2014 prot. n. 34310, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «CO.TRA.C. Cooperativa Trasporti Calabria – Società Cooperativa» con sede in Filogaso (VV), costituita in data 6 febbraio 1977 codice fiscale 00325240794, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dr. Natale Viteritti, nato ad Acri (CS) il 1° agosto 1972, codice fiscale VTRNTL72M01A053V, con studio in Acri (CS), via Aldo Moro n. 48.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05887

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Lanacort» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 192/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 40 del 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 52 del 4 marzo 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale Lanacort 05% crema con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 31 agosto 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Via Spadolini, 7 Milano - Codice Fiscale/partita IVA 06325010152 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 31 agosto 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: LANACORT.

Confezioni: A.I.C. n. 025870 015 - 05% crema Tubo da 15 g.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.P.A.

Procedura nazionale.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 40 del 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere

dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05766

DETERMINA 20 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Deflazacort EG» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 195/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014;

Vista la determinazione FV N. 46/2014 del 3 febbraio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 17 del 04/03/2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale Deflazacort EG con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 04/07/2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC EG S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia 6, 20136 Milano - Codice fiscale/partita IVA 12432150154 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 05/06/2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: DEFLAZACORT EG

Confezioni:

037431 018 6 mg compresse 10 compresse

037431 020 30 mg compresse 10 compresse

Titolare AIC: EG S.p.A.

Procedura: Nazionale

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV N. 46/2014 del 3 febbraio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 17 del 04/03/2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di

quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore generale n. 371 del 14/04/2014 concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05767

DETERMINA 30 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Lomevel» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 217/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014;

Vista la determinazione FV n. 112 del 15/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 39 del 12/05/2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale Lomevel con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 12/10/2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare BENEDETTI & Co. S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese, 250 - 51020 Pistoia - Codice fiscale/partita IVA 01670410479 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 09/06/2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: LOMEVEL

Confezioni:

037651 015 15 mg capsule rigide gastroresistenti - 14 capsule

037651 027 30 mg capsule rigide gastroresistenti - 14 capsule

Titolare AIC: BENEDETTI & Co. S.p.A.

Procedura: Nazionale

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 112 del 15/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 39 del 12/05/2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del direttore generale n. 371 del 14/04/2014 concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05768

DETERMINA 30 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Zengac» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 219/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014;

Vista la determinazione FV n. 102 del 08/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 97 del 28/04/2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale Zengac con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 28/08/2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare Fisiopharma srl. con sede legale e domicilio fiscale presso Nucleo Industriale 84020 Palomonte (SA) - Codice fiscale/partita IVA 02580140651 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 19/06/2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: ZENGAC

Confezioni:

034634 028 1 g - polvere per soluzione per infusione e per uso orale - 1 Flacone da 1g

034634 03 500 mg - polvere per soluzione per infusione e per uso orale - 10 Flaconcini da 500 mg

Titolare AIC: Fisiopharma srl

Procedura: Nazionale

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 102 del 08/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 28/04/2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del direttore generale n. 371 del 14/04/2014 concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05769

DETERMINA 30 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Folina» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 221/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposi-

zioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014;

Vista la determinazione FV n. 62/2014 del 18/02/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 supplemento ordinario n. 22 del 14/03/2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale FOLINA con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte pari a 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

Vista la determinazione FV n. 101/2014 del 08/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 28/04/2014 con cui è stata concessa una proroga al periodo di smaltimento delle scorte fino al 09/11/2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC TEOFARMA s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (PV) - Codice fiscale 01423300183 nella richiesta di proroga del 24/06/2014 del termine di smaltimento delle scorte fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: FOLINA

Confezioni:

002309 033 "15 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml

002309 045 "5 mg capsule molli" 20 capsule

002309 058 "5 mg capsule molli" 60 capsule

Titolare AIC: Teofarma s.r.l.

Procedura: Nazionale

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 62/2014 del 18/02/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 supplemento ordinario n. 22 del 14/03/2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del direttore generale n. 371 del 14/04/2014 concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05770

DETERMINA 30 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Zentiva» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 223/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successi-

ve direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014;

Vista la determinazione FV n. 111 del 15/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 39 del 12/05/2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale LANSOPRAZOLO ZENTIVA con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 12/11/2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Zentiva Italia Srl, con sede legale e domicilio fiscale in viale Bodio 37/B - 20158 Milano - Codice fiscale/partita IVA 11388870153 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 30/06/2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: LANSOPRAZOLO ZENTIVA

Confezioni:

036705 010 15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister

036705 059 15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in flacone

036705 022 15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister

036705 061 15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in flacone

036705 034 30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister

036705 073 30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in flacone

036705 046 30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister

036705 085 30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in flacone

Titolare AIC: Zentiva Italia Srl

Procedura: Nazionale

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 111 del 15/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 39 del 12/05/2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del direttore generale n. 371 del 14/04/2014 concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05771

DETERMINA 30 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Vancomicina Hospira» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 220/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 115 del 15 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 117 del 22 maggio 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale «Zengac» con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 22 settembre 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare Hospira S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Fosse Ardeatine n. 2 (20060 Liscate) codice fiscale/partita IVA 02181120599 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 12 giugno 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: VANCOMICINA HOSPIRA.

Confezioni:

032213 011 - polvere per soluzione orale e per infusione endovenosa 1 flaconcino da 500 mg;

032213 023 - polvere per soluzione orale e per infusione endovenosa 1 flaconcino da 1 g.

Titolare A.I.C.: Hospira S.p.A.

Procedura nazionale.

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 115 del 15 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05985

DETERMINA 30 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Vitamina C Hospira» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina n. 218/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali " n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4- quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014;

Vista la determinazione FV n. 294 del 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario n. 3 del 11/01/2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale Vitamina C Hospira con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 09/09/2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Hospira Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio n. 20/22 - 80122 Napoli, codice fiscale/partita IVA 02292260599 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 13/06/2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: VITAMINA C HOSPIRA

Confezioni:

030709 012 - 500 mg/5 ml soluzione iniettabile, 10 fiale

030709 024 - 1000 mg/5 ml soluzione iniettabile, 10 fiale

Titolare AIC: Hospira Italia S.r.l.

Procedura Nazionale

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 294 del 10/12/2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - S.O. n. 3 del 11/01/2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del direttore generale n. 371 del 14/04/2014 concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05986

DETERMINA 1° luglio 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Minarex» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura IT/H/0220/001/R/001, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 227/2014)**.**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 92/2014 del 1° aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 37 del 28 aprile 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura IT/H/0220/001/R/001 del medicinale Minarex con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 26 agosto 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Crinos S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia, 6 - 20136 Milano - Codice Fiscale/Partita IVA 03481280968 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 5 giugno 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: Minarex.

Confezioni:

A.I.C. n. 037078 021 - «1500 mg polvere per soluzione orale», 10 bustine;

A.I.C. n. 037078 019 - «1500 mg polvere per soluzione orale», 20 bustine;

A.I.C. n. 037078 033 - «1500 mg polvere per soluzione orale», 30 bustine;

A.I.C. n. 037078 045 - «1500 mg polvere per soluzione orale», 40 bustine;

A.I.C. n. 037078 058 - «1500 mg polvere per soluzione orale», 60 bustine;

A.I.C. n. 037078 060 - «1500 mg polvere per soluzione orale», 90 bustine;

A.I.C. n. 037078 072 - «1500 mg polvere per soluzione orale», 180 bustine.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.A.

Procedura mutuo riconoscimento.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 92/2014 del 1° aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 28 aprile 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore Generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 1° luglio 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05763

DELIBERA 1° luglio 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide Alter» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura DK/H/1293/01/R/01, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 226/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 64/2014 del 25 febbraio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 24 del 18 marzo 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura DK/H/1293/01/R/01 del medicinale LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 18 settembre 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Laboratori Alter S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Egadi, 7 - 20144 Milano - Codice Fiscale/partita IVA 04483510964, nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 28 maggio 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER.

Confezioni:

A.I.C. n. 038577 019 - «20 mg/12.5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038577 021 - «20 mg/12.5 mg compresse» 30 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038577 033 - «20 mg/12.5 mg compresse» 100 compresse in contenitore PP.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.R.L.

Procedura mutuo riconoscimento DK/H/1293/001/R/001.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 64/2014 del 25 febbraio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore Generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 1° luglio 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05764

DETERMINA 1° luglio 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Norapril» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento (IT/H/232/02-04/R/001), con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 225/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 132/2014 del 30 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 127 del 4 giugno 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura Mutuo riconoscimento (IT/H/232/02-04/R/001) del medicinale NORAPRIL con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 4 dicembre 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Cipros S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Porta Rossa 12, 50123 Firenze - Codice Fiscale/ partita IVA 06142150488 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte dell'11 giugno 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: NORAPRIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 038240 026 - 2,5 mg compresse, 28 compresse;

A.I.C. n. 038240 038 - 5 mg compresse, 14 compresse;

A.I.C. n. 038240 040 - 10 mg compresse, 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Cipros S.r.l., via Porta Rossa n. 12 - 50123 Firenze.

Procedura mutuo riconoscimento IT/H/232/02-04/R/001.

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 132/2014 del 30 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 1° luglio 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05765

DETERMINA 1° luglio 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Mirtazapina DOC» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento DE/H/0987/002/R/001 con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 224/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 83/2014 del 18 marzo 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 14 aprile 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di Mutuo Riconoscimento DE/H/0987/002/R/001 del medicinale MIRTAZAPINA DOC con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Turati, 40 – 20121 Milano - Codice Fiscale/partita IVA 11845960159, nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 6 maggio 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: MIRTAZAPINA DOC.

Confezioni:

038546 014 «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al;

038546 026 «30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al;

038546 038 «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

038546 040 «30 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;

038546 053 «30 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.

Procedura Mutuo Riconoscimento.

Codice Procedura Europea DE/H/0987/002/R/001.

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 83/2014 del 18 marzo 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 14 aprile 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore Generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 1° luglio 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05822

DETERMINA 17 luglio 2014.

Inserimento del medicinale per uso umano «tossina botulinica di tipo A» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per le seguenti indicazioni terapeutiche: spasticità, limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate; iperidrosi palmare e facciale; distonie focali e segmentarie, limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate. (Determina n. 735/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *G.U.* n. 70 del 24 marzo 2001;

Vista la determinazione dell'AIFA del 18 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 febbraio 2011, recante: «Aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco datato 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648»;

Premesso che nella suddetta determinazione, all'interno dell'allegato 4 dei farmaci con uso consolidato nel trattamento di patologie neurologiche per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio, sono state estese le indicazioni della tossina botulinica a «spasticità; iperidrosi palmare e facciale; distonie focali e segmentarie»;

Ritenuto opportuno monitorare efficacia e sicurezza di un farmaco che è molto frequentemente utilizzato off label e allo stesso tempo aggiornarne le indicazioni;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso; Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 7-9 aprile 2014 - Stralcio Verbale n. 24;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale tossina botulinica di tipo A nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per le indicazioni citate in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale tossina botulinica di tipo A è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per le seguenti indicazioni terapeutiche: «spasticità, limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate; iperidrosi palmare e facciale; distonie focali e segmentarie, limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate», nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Il medicinale di cui all'art. 1 viene di conseguenza escluso dalla determinazione dell'AIFA del 18 maggio 2011, citata in premessa.

Art. 4.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Denominazione: tossina botulinica di tipo A

Indicazione terapeutica: Spasticità, limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate; iperidrosi palmare e facciale; distonie focali e segmentarie, limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate.

Criteri di inclusione:
-pazienti adulti (età ≥ 18 anni)

Almeno uno tra:
-Spasticità, limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate;

-Iperidrosi palmare o facciale primaria persistente e severa che interferisce con le normali attività quotidiane o con i rapporti sociali;

-Distonie focali e segmentarie, limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate;

Criteri di esclusione:

- presenza di infezione nella sede di somministrazione

- ipersensibilità nota alla tossina botulinica di tipo A o a uno qualsiasi dei suoi eccipienti;

- soggetti con disordini della giunzione neuromuscolare (es. miastenia grave o sindrome di Lambert-Eaton)

L'uso del farmaco non è raccomandato:

- soggetti con storia di disfagia o di difficoltà respiratorie

- soggetti con diagnosi di malattia neuromuscolare

- gravidanza (non ci sono dati sull'utilizzo della tossina botulinica di tipo A nella donna in gravidanza; studi sugli animali in riproduzione hanno dimostrato tossicità per cui la tossina botulinica di tipo A andrebbe evitata in gravidanza a meno che non sia strettamente indispensabile)

- allattamento (non vi sono informazioni se la tossina botulinica di tipo A sia escreta nel latte materno per cui l'uso durante l'allattamento non può essere raccomandato)

Cautela se:

-contemporanea somministrazione di aminoglicosidi o spectinomicina o di agenti in grado di interferire con la trasmissione neuromuscolare (es. composti curaro-simili)

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: previsto (vedi allegato)

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

-Prescrizione specialistica:

neurologo con esperienza nell'uso della tossina botulinica
fisiatra con esperienza nell'uso della tossina botulinica
ortopedico con esperienza nell'uso della tossina botulinica
oculista con esperienza nell'uso della tossina botulinica

- Le unità di tossina botulinica non sono intercambiabili da un prodotto all'altro a base di tossine botuliniche

- Adeguata informazione al paziente relativamente alla necessità di rivolgersi immediatamente a un medico se si manifestano disturbi della deglutizione, della parola o della respirazione.

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI TOSSINA BOTULINICA DI TIPO A (valido per un singolo trattamento con obbligo di rivalutazione dopo 3 mesi)

Centro prescrittore ______________________________

Nome e cognome del Clinico prescrittore ______________________________

Recapito telefonico ______________

Paziente (nome, cognome) ______________________________ Età __________

Sesso M ☐ F ☐ Codice fiscale (CF)______________________________

Indirizzo ______________________________ ______Tel.__________

ASL di residenza ______________ Medico curante (MMG)______________

Indicazioni inserite nell'elenco dei farmaci a carico del SSN ai sensi della L648/1996:
Pazienti adulti (≥ 18 anni) con:

- **Spasticità, limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate**
- **Iperidrosi palmare o facciale primaria persistente e severa che interferisce con le normali attività quotidiane o con i rapporti sociali**
- **Distonie focali e segmentarie, limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate**

Il farmaco è controindicato nei seguenti casi:

- presenza di infezione nella sede di somministrazione

- ipersensibilità nota alla tossina botulinica di tipo A o a uno qualsiasi dei suoi eccipienti;

- soggetti con disordini della giunzione neuromuscolare (es. miastenia grave o sindrome di Lambert-Eaton)

L'uso del farmaco non è raccomandato:

- soggetti con storia di disfagia o di difficoltà respiratorie

- soggetti con diagnosi di malattia neuromuscolare

- gravidanza (non ci sono dati sull'utilizzo della tossina botulinica di tipo A nella donna in gravidanza; studi sugli animali in riproduzione hanno dimostrato tossicità per cui la tossina botulinica di tipo A andrebbe evitata in gravidanza a meno che non sia strettamente indispensabile)

- allattamento (non vi sono informazioni se la tossina botulinica di tipo A sia escreta nel latte materno per cui l'uso durante l'allattamento non può essere raccomandato)

Cautela se:

- contemporanea somministrazione di aminoglicosidi o spectinomicina o di agenti in grado di interferire con la trasmissione neuromuscolare (es. composti curaro-simili)

Altre condizioni da osservare:

-Prescrizione specialistica:
neurologo con esperienza nell'uso della tossina botulinica
fisiatra con esperienza nell'uso della tossina botulinica
ortopedico con esperienza nell'uso della tossina botulinica
oculista con esperienza nell'uso della tossina botulinica

- Le unità di tossina botulinica non sono intercambiabili da un prodotto all'altro a base di tossine botuliniche

- Adeguata informazione al paziente relativamente alla necessità di rivolgersi immediatamente a un medico se si manifestano disturbi della deglutizione, della parola o della respirazione.

Diagnosi:

- ☐ Spasticità, limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate.
Specificare: ______________________________
- ☐ Iperidrosi palmare o facciale primaria persistente e severa che interferisce con le normali attività quotidiane o con i rapporti sociali
- ☐ Distonie focali e segmentarie, limitatamente alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate.
Specificare: ____________________

- ☐ **Prima somministrazione**
- ☐ **Somministrazioni successive**

Prodotto utilizzato:

- ☐ Botox
- ☐ Dysport
- ☐ Xeomin

Dose utilizzata: ______________
Data di somministrazione: ________
Intervallo di tempo intercorso dall'ultima somministrazione: ________
Se non sono trascorsi almeno 3 mesi dall'ultima somministrazione il farmaco NON può essere somministrato

Controllo a tre mesi:
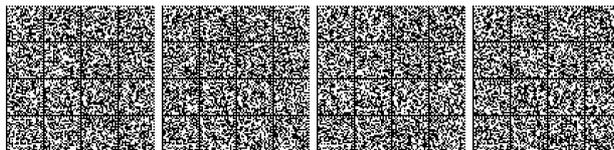
Il pz prosegue il trattamento?

- ☐ **SI**
- ☐ **NO**

Se il trattamento è sospeso:
motivo della sospensione

- ☐ Mancata efficacia
- ☐ Reazioni avverse (specificare) ______________________________
- ☐ Altro (specificare)______________________________________

Data ___/____/___ **Timbro e firma del clinico prescrittore**

14A05968

DETERMINA 17 luglio 2014.

Aggiornamento parziale alla determina 18 maggio 2011 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 (Allegato n. 4). (Determina n. 734/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione 18 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2011 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 7-9 aprile 2014 - Stralcio Verbale n. 24;

Determina:

Art. 1.

Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, citato in premessa, nella specifica sezione suddivisa in otto distinti allegati, viene aggiornato l'allegato n. 4, contenente nuove indicazioni terapeutiche relative a farmaci con uso consolidato nel trattamento di patologie neurologiche, per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio.

Art. 2.

I medicinali inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate nell'elenco medesimo.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2014

Il direttore generale: PANI
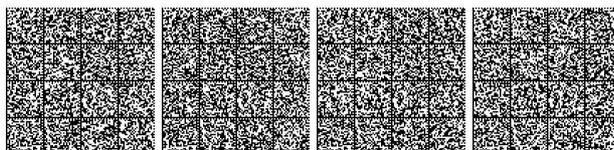
ALLEGATO 4 - Luglio 2014

FARMACI CON USO CONSOLIDATO NEL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE NEUROLOGICHE PER INDICAZIONI ANCHE DIFFERENTI DA QUELLE PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
Amantadina	- Profilassi e terapia precoce dell'influenza da virus influenzali di tipo A. - Morbo di Parkinson, parkinsonismi, bradipsichismi dell'età involutiva	**Fatica nella sclerosi multipla** (Prescrizione specialistica: Neurologi)
Azatioprina	Indicata in associazione ad altri farmaci immunosoppressori, per la profilassi del rigetto nel trapianto di organi allogenici quali rene, fegato, cuore, polmone e pancreas. L'Azatioprina è indicata nei casi gravi delle seguenti patologie, in cui i pazienti risultano intolleranti o hanno sviluppato tolleranza agli steroidi e in cui la risposta terapeutica è inadeguata nonostante il trattamento con dosi elevate di steroidi : artrite reumatoide attiva grave che non può essere controllata con farmaci meno tossici malattie intestinali infiammatorie gravi e moderatamente gravi (Morbo di Crohn o colite ulcerosa) lupus eritematoso sistemico dermatomiosite e polimiosite epatite cronica attiva autoimmune poliartrite nodosa anemia emolitica autoimmune refrattaria ad anticorpi caldi porpora trombocitopenica cronica idiopatica refrattaria.	**Malattie autoimmuni a carattere neurologico**
Carbamazepina	COMPRESSE: epilessie (psicomotorie o temporali, crisi generalizzate tonico cloniche, forme miste, crisi focali). Nevralgie essenziali del trigemino. Mania. SOSPENSIONE: Stati convulsivi dell'infanzia. Epilessie con le stesse caratteristiche di carbamazepina compresse (psicomotorie o temporali, crisi generalizzate tonico	**Dolore neuropatico** (Prescrizione specialistica: neurologo, terapista del dolore)

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
	cloniche, forme miste, crisi focali). La carbamazepina può essere utilizzata sia in mono, sia in politerapia. Di norma carbamazepina non agisce sul piccolo male (assenze) e sugli attacchi mioclonici.	
Ciclofosfamide	Trattamento citostatico	**Malattie autoimmuni a carattere neurologico** (Prescrizione specialistica: Neurologo)
Clonidina	Indicato nel trattamento di tutte le forme di ipertensione arteriosa.	**Tics**
Fenobarbital	Indicato principalmente come sedativo generale, con particolare riguardo all'epilessia e a tutte le condizioni che richiedono una sedazione di lunga durata. È particolarmente utile nelle convulsioni tonico-cloniche del grande male e nelle convulsioni corticali focali. Può essere usato come ipnotico e nella detossificazione dal barbiturismo cronico.	**Tremore essenziale** (Prescrizione specialistica: Neurologi)
Natalizumab	TYSABRI è indicato come monoterapia disease-modifying nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti: Pazienti con un'elevata attività della malattia nonostante la terapia con interferone-beta. Tali pazienti sono definiti come pazienti che hanno fallito nella risposta ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato (di solito, almeno un anno di trattamento) con un interferone beta. I pazienti devono avere avuto almeno 1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia e devono presentare almeno 9 lesioni iperintense in T2 alla RM cerebrale o almeno 1 lesione captante Gadolinio. Un paziente non-responder può anche essere definito come un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi.	**- E' ammesso l'utilizzo del Natalizumab negli adolescenti di età compresa fra i 12 ed i 18 anni che rientrano nelle caratteristiche del gruppo B del Registro Tysabri.** (Prescrizione specialistica: Centri specialistici con schede web-based).

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
	oppure Pazienti con sclerosi multipla recidivante remittente grave ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno e con 1 o più lesioni captanti Gadolinio alla RM cerebrale o un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente.	
Primidone	Indicato nel trattamento del grande male e dell'epilessia psicomotoria (epilessia del lobo temporale). Può anche essere utilizzato nella terapia delle crisi focali o Jacksoniane, delle crisi miocloniche e acinetiche.	**Tremore essenziale** (Prescrizione specialistica: Neurologi)

14A05969

DETERMINAZIONE 17 luglio 2014.

Esclusione del medicinale per uso umano Restasis (ciclosporina in emulsione oftalmica allo 0,05%) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 733/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Vista la determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco datata 17 marzo 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2014, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale Restasis (ciclosporina in emulsione oftalmica allo 0,05%) per la seguente indicazione terapeutica: aumento della produzione lacrimale in pazienti affetti da infiammazione oculare associata a cheratocongiuntivite sicca;

Tenuto conto dei principi della legge n. 648/96 in base ai quali possono essere inseriti nell'elenco i medicinali innovativi autorizzati in altri Stati ma non sul territorio nazionale nonché della sussistenza di motivate ragioni che inducono a considerare concreto il rischio di un ricorso generalizzato e non conforme ai principi della medesima normativa per quanto attiene all'uso del medicinale Restasis, con effetti potenzialmente dannosi sulla sostenibilità del Sistema sanitario nazionale;

Considerato anche lo stato di avanzamento dell'*iter* di valutazione relativo ad altro medicinale, contenente anch'esso ciclosporina, ma in concentrazione doppia rispetto al Restasis, le cui indicazioni riguardano il trattamento e la cura delle forme gravi di infiammazione oculare, per il quale è in corso una procedura centralizzata europea che prevede una imminente valutazione da parte del CHMP;

Tenuto conto del parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'Aifa nella riunione del 12-14 maggio 2014, come da stralcio di verbale n. 25, che si era espressa nel senso di procedere alla sospensione dell'inserimento di Restasis nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/96;

Tenuto conto altresì del parere della CTS nella riunione del 9-10 giugno 2014, come da stralcio di verbale n. 26, che si è espressa per l'esclusione di Restasis dall'elenco di cui sopra;

Valutata l'urgenza di procedere all'assunzione di un provvedimento di natura cautelare che non consente di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuto, pertanto, di escludere il medicinale Restasis (ciclosporina in emulsione oftalmica allo 0,05%) di cui alla determinazione dell'AIFA citata in premessa, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge n. 648/1996;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale Restasis (ciclosporina in emulsione oftalmica allo 0,05%), di cui alla determinazione dell'AIFA citata in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/96.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A05970
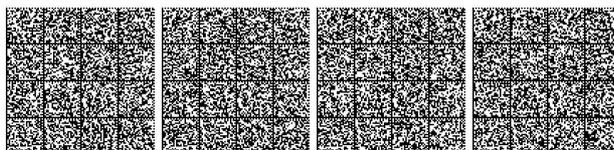
DETERMINA 17 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cialis (tadalafil)», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 746/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società ELI LILLY NEDERLAND BV è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale CIALIS;

Vista la domanda con la quale la ditta ELI LILLY NEDERLAND BV ha chiesto la riclassificazione della confezione codice di AIC n. 035672056;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 maggio 2014;

Vista la deliberazione n. 21 del 24 giugno 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CIALIS (tadalafil) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"20 mg 12 compresse rivestite con film in blister uso orale;

AIC n. 035672056 (in base 10) 120MZS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 75;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 114,51;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 189,00;

Sconto alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CIALIS (tadalafil) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A05971

DETERMINA 17 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin (amoxicillina e acido clavulanico)», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 745/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società FARMAROC S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale AUGMENTIN (amoxicillina e acido clavulanico);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta FARMAROC S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 042212023;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 12 maggio 2014;

Vista la deliberazione n. 21 del 24 giugno 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AUGMENTIN (amoxicillina e acido clavulanico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"875 mg/125 mg compresse rivestite con film" 12 compresse;

AIC n. 042212023 (in base 10) 1886PR (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,85;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,31.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AUGMENTIN (amoxicillina e acido clavulanico) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A05972

DETERMINA 17 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc (pantoprazolo)», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 744/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della saulte dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Gekofar S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale PANTORC;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Gekofar S.R.L. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. 043158017 e n. 043158029;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 maggio 2014;

Vista la deliberazione n. 21 del 24 giugno 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTORC (pantoprazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

14 compresse gastroresistenti 20 mg blister;

A.I.C. n. 043158017 (in base 10) 1952J1 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,28;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,06.

Confezione:

14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043158029 (in base 10) 1952JF (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,14;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,78.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PANTORC è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A05973
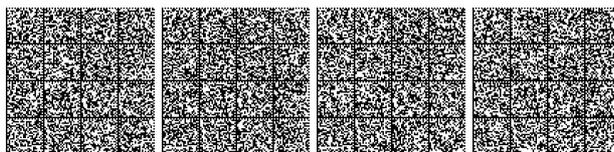
DETERMINA 17 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Olanzapina Mylan Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 739/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della saulte dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Mylan S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale OLANZAPINA MYLAN PHARMA;

Vista la domanda con la quale la ditta Mylan S.P.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di A.I.C. n. 042420063 e A.I.C. n. 042420164;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 maggio 2014;

Vista la deliberazione n. 21 del 24 giugno 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OLANZAPINA MYLAN PHARMA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«5 mg compresse orodispersibili» 28 x 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 042420063 (in base 10) 18GKUZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,29;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 24,93.

Confezione:

«10 mg compresse orodispersibili» 28 x 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 042420164 (in base 10) 18GKY4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 26,58;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49,86.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OLANZAPINA MYLAN PHARMA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A05974

DETERMINA 17 luglio 2014.

Rettifica della determina n. 402/2014 del 18 aprile 2014, relativa alla riclassificazione del medicinale per uso umano «Efferalgan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 757/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 402 del 18 aprile 2014 relativa al medicinale per uso umano EFFERALGAN, pubblicata nellla *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 2014, Serie genearle n. 107;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica

Dove è scritto:

Visto il decreto con il quale la società GMM FARMA S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale EFFERALGAN;

Leggasi:

Visto il decreto con il quale la società GMM FARMA S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN;

Roma, 17 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A05989

DETERMINA 18 luglio 2014.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del medicinale per uso umano «Revolade». (Determina n. 776/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la Determinazione n. 140/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 41 del 19/02/2014 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «REVOLADE»;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 24,25 e 26 giugno 2014;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, per la specialità medicinale REVOLADE nel periodo aprile 2013 – marzo 2014, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni deve essere effettuato in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi novanta giorni.

Il versamentodovrà essere effettuato utilizzando i riferimenti indicati nelle "Modalità di versamento del Payback 5% - 2013 alle Regioni" specificando comunque nella causale:"somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità……….".

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 luglio 2014

Il direttore generale: PANI
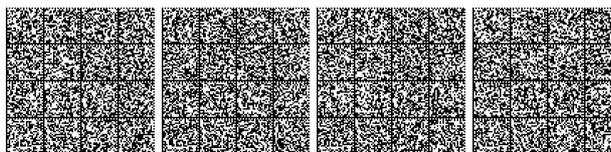
Allegato 1
Ripartizione regionale del
ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: GSK SPA

Specialità medicinale:REVOLADE
(aprile2013–marzo2014)

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 23.095	€ 11.547
Basilicata	€ 17.052	€ 8.526
Calabria	€ 25.780	€ 12.890
Campania	€ 98.421	€ 49.211
Emilia Romagna	€ 51.560	€ 25.780
Friuli V. Giulia	€ 13.293	€ 6.646
Lazio	€ 65.793	€ 32.897
Liguria	€ 24.840	€ 12.420
Lombardia	€ 147.833	€ 73.917
Marche	€ 9.668	€ 4.834
Molise	€ 3.760	€ 1.880
Piemonte	€ 96.004	€ 48.002
Pr. Aut. Bolzano	€ 6.445	€ 3.223
Pr. Aut. Trento	€ 0	€ 0
Puglia	€ 134.406	€ 67.203
Sardegna	€ 16.918	€ 8.459
Sicilia	€ 27.660	€ 13.830
Toscana	€ 11.145	€ 5.572
Umbria	€ 10.070	€ 5.035
Valle d'Aosta	€ 2.954	€ 1.477
Veneto	€ 37.865	€ 18.932
Italia	€ 824.562	€ 412.281
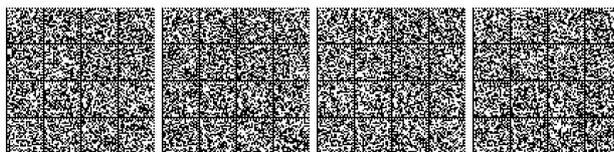
14A05987

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 17 luglio 2014.

Rettifica alla delibera del 5 giugno 2014, n. 24953 relativa alle modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità. (Provvedimento n. 25017).

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 17 luglio 2014;

Vista la propria delibera del 5 giugno 2014, n. 24953, con la quale ha approvato in via definitiva le modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 20075;

Considerato che, per mero errore materiale, all'art. 6, comma 7, del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, il cui testo allegato è parte integrante del provvedimento adottato il 5 giugno 2014, non è stato riportato il riferimento alla lettera *d)* bis, concernente uno dei requisiti per l'attribuzione del rating di legalità previsti all'art. 2, comma 2 del medesimo Regolamento;

Ritenuta pertanto, la necessità di procedere alla rettifica del Regolamento medesimo, modificando l'art. 6, comma 7, sostituendolo con la formulazione seguente:

«7. L'Autorità può disporre la sospensione del rating, in relazione alla gravità dei fatti e all'acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *d)*, *d)* bis, *e)*, *f)*, *h)* del presente Regolamento, ove tale provvedimento sia oggetto di contestazione e sino alla pronuncia passata in giudicato dell'autorità giudiziaria.»;

Tutto ciò premesso e considerato;

Delibera

di rettificare il Regolamento attuativo del rating di legalità, il cui testo allegato è parte integrante della delibera del 5 giugno 2014, n. 24953, nei termini di cui sopra.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2014

Il Presidente: PITRUZZELLA

Il vice segretario generale: ROCCHIETTI

14A05870

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 15 luglio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Ilbono e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 10 giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Ilbono (provincia d'Ogliastra) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 è composto dal sindaco e da dodici consiglieri;

Considerato che nel comune di Ilbono si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, approvata dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 sopra citato;

Atteso che, come previsto dalla predetta disposizione normativa, a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia si procede allo scioglimento del consiglio comunale e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26/5 del 8 luglio 2014, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Ilbono e la nomina del commissario straordinario nella persona della dott.ssa Giovannina Busia, segretario comunale;

Vista altresì la relazione dell'Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica allegata alla medesima deliberazione della Giunta regionale n. 26/5 del 8 luglio 2014;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessata attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, allo scioglimento del consiglio comunale di Ilbono,

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ilbono è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giovannina Busia, segretario comunale, è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Ilbono fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario come sopra nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 15 luglio 2014

Il Presidente: PIGLIARU

ALLEGATO

Relazione dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica

Nel Consiglio comunale di Ilbono (Provincia dell'Ogliastra), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, composto dal Sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, approvata dal consiglio comunale, con deliberazione n. 1 del 9 giugno 2014, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La mozione, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale, mediante votazione per appello nominale ha determinato, ai sensi della predetta disposizione normativa, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente, atteso che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche e integrazioni, si propone lo scioglimento del consiglio comunale di Ilbono e la nomina del commissario straordinario, nella persona della Dott.ssa Giovannina Busia, per la provvisoria gestione del Comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: ERRIU

14A05871

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica dell'estratto della determina FV n. 257/2013 del 21 ottobre 2013 relativo al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Silmar», con conseguente modifica stampati.

Nell'estratto della determina indicata in epigrafe, pubblicata nel S.O. n. 80 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 274 del 22 novembre 2013, deve essere modificata la seguente frase:

da: Procedura nazionale con scadenza 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata...

a: Procedura nazionale con scadenza 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità limitata...

14A05821

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla Società F.I.R.M.A. s.p.a, in Firenze.

Con il provvedimento n. aM - 107/2014 del 10 luglio 2014 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Scandicci, 37, rilasciata alla Società F.I.R.M.A. s.p.a.

14A05824

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Fanna

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del «Progetto di prima variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza», con decreto segretariale n. 40 dell'11 luglio 2014, è stato approvato l'aggiornamento della tavola n. 25 del PAIL riguardante la pericolosità idraulica in comune di Fanna (PN).

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

14A05961

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Servizio Casa società cooperativa a responsabilità limitata in sigla C.S.C. soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Trento e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1. di disporre, (*omissis*), la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile della Cooperativa servizio casa società cooperativa a responsabilità limitata in sigla C.S.C soc. coop. a r.l. in liquidazione con sede in Trento - Località Lamar n. 81;

2. di nominare il dott. Rinaldo Pola (Cod. Fisc. PLO RLD 51P20 B404K) con studio in Caldonazzo (TN) viale Stazione n. 4 in qualità di Commissario liquidatore;

3. di non procedere alla nomina del Comitato di sorveglianza, dando atto che qualora se ne manifestasse la necessità nel corso della procedura, si provvederà in tal senso con specifico provvedimento;

4. di dare atto che il compenso e il rimborso delle spese sostenute dal Commissario liquidatore saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza» ed i cui oneri sono a carico della procedura;

5. di dare atto che in caso di incapienza dell'attivo, le spese inerenti la procedura di liquidazione saranno poste parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 17 comma 6 delle «Direttive per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi», approvate con deliberazione n. 2599 di data 30 ottobre 2009;

6. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro Imprese.

14A05872

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio provinciale per l'abitazione G. Veronesi società cooperativa in liquidazione», in Trento e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*).

Delibera:

1. di disporre, (*omissis*) la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile del consorzio provinciale per l'abitazione G. Veronesi società cooperativa in liquidazione con sede in Trento - Via Carlo Dondi n. 4;

2. di nominare lo studio Girardi studio legale associazione tra Professionisti (Cod.Fisc./Partita IVA 02328670225) con sede in Trento -Via Brennero n. 139 e, in particolare, la persona del dott. Nicola Prandi in qualità di Commissario liquidatore;

3. di non procedere alla nomina del Comitato di sorveglianza, dando atto che qualora se ne manifestasse la necessità nel corso della procedura, si provvederà in tal senso con specifico provvedimento;

4. di dare atto che il compenso e il rimborso delle spese sostenute dal Commissario liquidatore saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza» ed i cui oneri sono a carico della procedura;

5. di dare atto che in caso di incapienza dell'attivo, le spese inerenti la procedura di liquidazione saranno poste parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 17 comma 6 delle «Direttive per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi», approvate con deliberazione n. 2599 di data 30 ottobre 2009; le stesse, se del caso, saranno corrisposte a favore dello studio Girardi studio legale associazione tra professionisti (Cod.Fisc./Partita I.V.A. 02328670225) con sede in Trento - Via Brennero n. 139;

6. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro Imprese.

14A05873

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-173) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
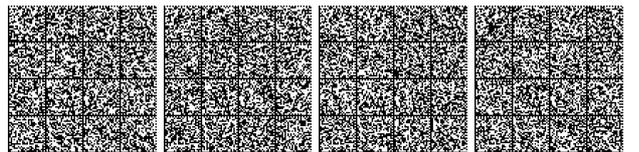
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 4 0 7 2 8 *

€ 1,00